



AIOP

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE E TERRITORIALI
E DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E TERRITORIALI DI DIRITTO PRIVATO

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2023

**CODICE
ETICO**

**REGOLAMENTO
ELETTORALE**

SCHEMA TIPO DI
**REGOLAMENTO
ELETTORALE**
DELLE SEDI PERIFERICHE



AIOP

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE E TERRITORIALI
E DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E TERRITORIALI DI DIRITTO PRIVATO

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2023

**CODICE
ETICO**

**REGOLAMENTO
ELETTORALE**

SCHEMA TIPO DI
**REGOLAMENTO
ELETTORALE**
DELLE SEDI PERIFERICHE



Presentazione del Presidente Nazionale Barbara Cittadini	6
--	---

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Art.1 – Denominazione	12
Art. 2 – Natura dell'Associazione	12
Art. 3 – Sede e articolazione interna	12
Art. 4 – Durata	13
Art. 5 – Scopi	13

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 6 – Adesione all'Associazione	14
Art. 7 – Diritti e doveri	15
Art. 8 – Cessazione da Associato	15

TITOLO III – GOVERNANCE DELLA SEDE NAZIONALE

Art. 9 – Organi della Sede nazionale	16
Art. 10 – Assemblea Generale	16
Art. 11 – Funzionamento, voto e validità.....	17
Art. 12 – Poteri dell'Assemblea Generale	18
Art. 13 – Presidente Nazionale	19
Art. 14 – Consiglio Generale e sua composizione	20
Art. 15 – Convocazione, funzionamento, voto e validità	20
Art. 16 – Poteri del Consiglio Generale	21
Art. 17 – Consiglio di Presidenza Nazionale	22
Art. 18 – Direttore Generale	24
Art. 19 – Collegio dei Revisori dei Conti	24
Art. 20 – Collegio dei Probiviri	25
Art. 21 – Ricorsi e costituzione dei Collegi arbitrali	26
Art. 22 – Istruttoria e decisione.....	26
Art. 23 – Natura delle cariche sociali.....	27
Art. 24 – Votazioni per le cariche associative	27

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 25 – Fondi dell'Associazione	28
Art. 26 – Bilanci	28
Art. 27 – Quote associative	28

TITOLO V – SEZIONI NAZIONALI

Art. 28 – Sezioni nazionali.....	29
Art. 29 – Assemblee di Sezione	29
Art. 30 – Poteri delle Assemblee di Sezione	30
Art. 31 – Consiglio di Presidenza di Sezione	30

TITOLO VI – AIOP GIOVANI

Art. 32 – Sezione AIOP Giovani, costituzione e scopi	30
Art. 33 – Adesione alla Sezione AIOP Giovani	31
Art. 34 – Organi della Sede nazionale di AIOP Giovani	31
Art. 35 – Organi delle Sedi Regionali di AIOP Giovani	33
Art. 36 – Cessazione dell'appartenenza alla Sezione AIOP Giovani.....	34

TITOLO VII – SEDI PERIFERICHE

Art. 37 – Sedi periferiche, loro autonomia e natura.....	34
Art. 38 – Organi delle Sedi Regionali	35
Art. 39 – Assemblee Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano	35
Art. 40 – Presidente Regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano	36
Art. 41 – Consiglio Regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano	36
Art. 42 – Consiglio di Presidenza Regionale	37
Art. 43 – Norme comuni per le Sedi periferiche	37

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 44 – Commissario straordinario	38
Art. 45 – Liquidazione	38
Art. 46 – Norme transitorie	38
Art. 47 – Foro competente	39

CODICE ETICO

Premessa generale	42
1 – Aziende associate	43
2 – Rappresentanti legali e Rappresentanti Aiop che rivestono incarichi associativi ..	45
3 – Componenti esterni degli organi statutari	46
4 – Collaboratori	47
5 – Organi e azioni di tutela	47

PARTE I – FASE PRELIMINARE

Art. 1 – Convocazione delle Assemblee, Generale e di Sezione, e nomina del Comitato dei Saggi	50
Art. 2 – Requisiti dei candidati e presentazione delle candidature	50
Art. 3 – Compiti preliminari del Comitato dei Saggi	52
Art. 4 – Compiti del Consiglio Generale per le candidature alla Presidenza e alla Vice Presidenza Nazionale	54
Art. 5 – Regole generali per la partecipazione alle Assemblee Nazionali e compiti del Presidente Nazionale e dei Presidenti Nazionali di Sezione	54
Art. 6 – Parte preliminare al Consiglio Nazionale elettivo AIOP Giovani	55

PARTE II – FASE ASSEMBLEARE

Art. 7 – Accreditamento dei partecipanti	57
Art. 8 – Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, della Commissione Verifica Poteri e degli Scrutatori	57
Art. 9 – Dibattito e apertura del seggio elettorale	57
Art. 10 – Operazioni di voto	57
Art. 11 – Chiusura del seggio	58
Art. 12 – Proclamazione degli eletti	58
Art. 13 – Accettazione della carica e incompatibilità successive all’elezione	58
Art. 14 – Comunicazione dei risultati agli Associati	59
Art. 15 – Operazioni di voto nel Consiglio Nazionale Elettivo AIOP Giovani	59
Art. 16 – Convocazione del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale	59
Art. 17 – Entrata in vigore	59
Art. 18 – Disposizioni finali	59

ALLEGATI	60
-----------------------	----

CRONOPROGRAMMA

Dinamica elettiva in prima applicazione (1° gennaio 2024)	61
Dinamica elettiva a regime	66

PARTE I – FASE PRELIMINARE

Art. 1 – Atto di indirizzo regionale	72
Art. 2 – Convocazione e compiti delle Assemblee	73
Art. 3 – Requisiti dei candidati e presentazione delle candidature	74
Art. 4 – Compiti preliminari del Presidente Regionale e regole generali per la partecipazione alle Assemblee	76
Art. 5 – Regole generali per la partecipazione all’Assemblea Regionale e alle Assemblee Regionali di Sezione	77
Art. 6 – Parte preliminare all’Assemblea Regionale elettiva AIOP Giovani	77

PARTE II – FASE ASSEMBLEARE

Art. 7 – Accreditalimento dei partecipanti	79
Art. 8 – Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, della Commissione Verifica Poteri degli Scrutatori	79
Art. 9 – Dibattito e apertura del seggio elettorale	79
Art. 10 – Operazioni di voto	79
Art. 11 – Chiusura del seggio.....	80
Art. 12 – Proclamazione degli eletti	80
Art. 13 – Accettazione della carica e incompatibilità successive all’elezione.....	81
Art. 14 – Comunicazione dei risultati agli Associati	81
Art. 15 – Operazioni di voto nell’Assemblea Regionale elettiva AIOP Giovani.....	82
Art. 16 – Convocazione del Consiglio Regionale.....	82
Art. 17 – Entrata in vigore	82
Art. 18 – Disposizioni finali.....	82

ALLEGATI	83
-----------------------	----

CRONOPROGRAMMA

Dinamica elettiva in prima applicazione (1° gennaio 2024).....	84
Dinamica elettiva a regime	86

Presentazione del Presidente Nazionale Barbara Cittadini

La società contemporanea è costruita con una grammatica fortemente diversa rispetto al passato, nella quale i sintagmi di interessi contrapposti si intrecciano in maniera dinamica.

Si tratta di una condizione comune a molti ambiti del vivere sociale ed economico.

Ed è una condizione ancora più vera se si presta attenzione alla dialettica tra l'ospedalità, la socio-residenzialità e la territorialità.

Proprio da questa consapevolezza nasce l'esigenza – come singole imprese e come associazione di rappresentanza – di rispondere, con grande attenzione, alle sfide del presente: un obiettivo per raggiungere il quale è stata necessaria la profonda revisione dello Statuto Aiop sancita, il 12 maggio 2023, con il voto dell'Assemblea.

Trovare nuovi equilibri è un compito, sempre, arduo, tanto più se questi devono essere declinati in un testo a valenza giuridica, un testo che stabilisce le regole della vita associativa, rendendoci componenti attivi e partecipi.

Nonostante queste difficoltà, che tutti noi abbiamo ben presenti, dopo oltre dieci anni di confronto, abbiamo rinnovato le fondamenta della nostra casa associativa, dando vita ad un processo non più solo manutentivo ma evolutivo, che ci restituisce gli strumenti più appropriati per intraprendere un cammino di più ampio respiro.

Aiop, senza rinunciare alla storica identità e vocazione di rappresentante dell'ospedalità privata in generale e della componente di diritto privato del Servizio Sanitario Nazionale in particolare, diviene così l'*Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato*.

Ci candidiamo ad essere maggiormente inclusivi di tutte le realtà che assicurano una risposta alla domanda di salute della popolazione, una domanda mutata ed aumentata negli anni.

Le linee guida di questo percorso sono state definite, il 28 settembre 2021, dal Consiglio Nazionale e ad esse corrisponde la nuova articolazione della nostra Carta sociale, che desidero ricordare:

- ampliamento della rappresentatività all'intero settore del *welfare* sanitario – ospedaliero, territoriale e socio-sanitario – di diritto privato;
- tutela dell'identità originaria ospedaliera, con piena integrazione delle altre componenti del sistema di *welfare*;

- riordino degli Organi in relazione alle esigenze di efficienza e più ampia rappresentatività delle diverse componenti associative, salvaguardandone i canoni di equa ponderazione e autonoma specificità;
- riassetto della contribuzione ed equo collegamento con la rappresentanza elettorale;
- migliore definizione dei rapporti fra struttura nazionale e strutture regionali, con consolidamento del modello di autonomia e responsabilità;
- aggiornamento delle procedure interne per una maggiore chiarezza ed efficienza;
- revisione delle norme relative alla sezione Aiop Giovani;
- pieno inserimento nel sistema confindustriale.

Grazie a questo delicato sistema di *check and balance*, ciascun organo sociale è rappresentativo e utile alla *governance* di tutta l'Aiop e può contribuire all'identificazione della strategia politica associativa.

Il lavoro che abbiamo fatto è di portata storica, un esempio per altre compagini associative, e crea una nuova organizzazione, che sarà in grado di interpretare la Sanità in maniera integrata, seguendo il *continuum* della complessità assistenziale in una cognizione di tutela sempre più ampia e globale.





AIOP

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE E TERRITORIALI
E DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E TERRITORIALI DI DIRITTO PRIVATO

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2023



Roma, 22 aprile 2023

Oggetto: Parere di conformità

La verifica delle proposte di modifica dello statuto di AIOP – approvate dal Consiglio Nazionale dello scorso 18 aprile - ha evidenziato un positivo e sostanziale allineamento al quadro normativo di generale e cogente riferimento per tutte le componenti del sistema confederale.

Più in generale, l'intero ragionamento di riforma della normativa dell'Associazione si muove in una prospettiva di rafforzamento dell'appartenenza organizzativa e di puntuale implementazione del progetto di efficientamento ed armonizzazione dei meccanismi di funzionamento.

Nel merito delle soluzioni adottate – in vista del definitivo voto assembleare in calendario per il prossimo 12 maggio - esprimo pertanto parere favorevole di conformità perché risultano essere stati recepiti i meccanismi qualificanti di carattere organizzativo interno.

Il presente parere potrà essere comunicato, nelle modalità ritenute più opportune, a tutte le imprese associate chiamate ad esprimersi in Assemblea.

Con i miei più cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Federico Landi

(originale firmato presso la segreteria dell'Area)

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 - Denominazione

Tra le Istituzioni sanitarie di diritto privato di ricovero, cura, riabilitazione e territoriali (a titolo esemplificativo: Case di cura, ospedali di diritto privato anche a gestione mista pubblico-privato, Strutture per alta specialità di cui al DM 29 gennaio 1992, IRCCS, Presidi Ospedalieri ex articolo 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Centri di Riabilitazione ex articolo 26 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Strutture ad attività diurna quali day hospital, day surgery, ospedalità diurna, Ospedali di Comunità, Unità territoriali di riabilitazione, Hospice) e le Istituzioni socio-sanitarie di diritto privato residenziali e territoriali (a titolo esemplificativo: Rsa a carattere prevalentemente sanitario e altre istituzioni a esse assimilabili) è costituita una Associazione con la denominazione **«AIOP - Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato»**.

Le Associazioni di cui all'articolo 6, comma 8, del presente Statuto, operanti sul territorio nazionale, possono aderire previa autorizzazione da parte del Consiglio Generale.

Le Istituzioni e le Associazioni di cui al presente articolo vengono denominate “Asso-ciati”.

Art. 2 - Natura dell'Associazione

L'Associazione è l'espressione unitaria delle Istituzioni sanitarie-ospedaliere e territoriali, delle Istituzioni socio-sanitarie residenziali e territoriali e delle Associazioni aderenti, che rappresenta nel loro complesso.

Essa non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate a una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

AIOP è una Associazione autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta e ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico associativo approvato dal Consiglio Generale, che costituisce parte integrante del presente Statuto, e ai valori associativi di Confindustria, di cui AIOP è Associato effettivo, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto di Confindustria, con i diritti e gli obblighi conseguenti.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita politica, economica, sociale, civile e culturale del Paese.

Art. 3 - Sede e articolazione interna

L'Associazione è strutturata, sotto il profilo territoriale, nella Sede nazionale sita in Roma, nelle Sedi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Costituiscono, altresì, articolazioni dell'Associazione la Sezione sanitaria Ospedaliera,

la Sezione socio-sanitaria e la Sezione AIOP Giovani, ciascuna con le proprie articolazioni interne.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa si può sciogliere per i motivi di cui all'articolo 27 del codice civile.

Art. 5 - Scopi

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto confederale di Confindustria e in raccordo alla propria *mission*, AIOP persegue i seguenti scopi:

- a) tutela i diritti e le legittime aspettative degli Associati, sviluppa la loro qualificazione, ne sostiene la collocazione e l'attività nell'ambito del sistema sanitario e socio-sanitario nazionale;
- b) promuove e coordina le iniziative che giovano al potenziamento e alla valorizzazione della funzione sanitaria, socio-sanitaria e sociale esplicita dagli Associati, favorendo il diritto dei pazienti alla libera scelta del luogo di cura e di fruire di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie efficienti e qualificate;
- c) persegue la diretta partecipazione, in sede nazionale e periferica, all'elaborazione ed attuazione dei programmi e delle normative in materia sanitaria e socio-sanitaria;
- d) effettua studi e indagini intesi a impostare e risolvere i problemi inerenti alla migliore struttura delle Istituzioni sanitarie-ospedaliere e socio-sanitarie private aderenti, anche in relazione al loro inserimento nell'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale;
- e) tratta i problemi concernenti i rapporti di lavoro del personale medico e non medico, con particolare riferimento alla specifica destinazione e alle caratteristiche degli Associati e stipula i relativi contratti e accordi nazionali, provvedendo altresì, in sede periferica, agli interventi necessari per garantire l'unità di indirizzo e di attuazione;
- f) favorisce la solidarietà e la collaborazione tra gli Associati;
- g) assiste e tutela gli Associati;
- h) agisce in giudizio per la tutela degli interessi degli Associati;
- i) costituisce e mantiene, anche in forma federativa, con enti, associazioni e comitati, a livello nazionale e internazionale, ogni rapporto necessario o utile alla realizzazione degli scopi associativi;
- l) favorisce nei riguardi di altre strutture sanitarie-ospedaliere e socio-sanitarie le adesioni utili ad accrescere la propria rappresentatività;
- m) comunica e illustra agli Associati le leggi, i regolamenti, le circolari informative e quant'altro di interesse;
- n) promuove una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche sanitarie e socio-sanitarie nazionali e internazionali, impegnandosi, tra l'altro, a sviluppare collaborazioni finalizzate alla pubblicazione di periodici, riviste e monografie, garantendo la promozione della ricerca scientifica nelle materie di interesse e promuovendo la partecipazione degli Associati ai programmi di sviluppo della qualità,

dell'efficacia, dell'efficienza e della formazione del personale, anche tramite collaborazioni interassociative con il sistema confindustriale, con le Università, con gli Enti e le Istituzioni di ricerca scientifica.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 6 - Adesione all'Associazione

Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1, per associarsi, deve presentare alla Sede nazionale una apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e compilata su moduli predisposti dalla Sede nazionale dell'Associazione, secondo le modalità di cui al presente articolo.

Per ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1, la domanda - da inviarsi alla Sede nazionale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o un sistema equivalente che abbia il medesimo valore legale - deve riportare i dati richiesti dal modulo, indicando, in particolare, la denominazione e la sede, il legale rappresentante, i relativi elementi di identificazione, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio, il numero complessivo dei posti letto autorizzati e divisi per le specialità praticate (attività sanitaria-ospedaliera/attività socio-sanitaria) e, ove esista, il riconoscimento dell'accreditamento istituzionale o provvisorio, l'appartenenza a Gruppi societari, e ogni altra informazione integrativa ritenuta pertinente.

L'adesione del nuovo Associato è deliberata liberamente dal Consiglio di Presidenza, sentito il parere del Presidente della Sede regionale o della Provincia autonoma competente, che lo comunica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Il Rappresentante legale che intenda conferire a persona diversa l'incarico di rappresentare stabilmente la Struttura Associata nell'Associazione e di assumere cariche sociali, con esclusione delle cariche in AIOP Giovani (di seguito denominato "Rappresentante AIOP"), deve depositare o trasmettere a mezzo PEC alla Sede nazionale una specifica delega.

L'adesione ad AIOP ha effetto dalla data indicata nella delibera di accettazione dell'istanza da parte del Consiglio di Presidenza.

All'atto dell'adesione, il Consiglio di Presidenza attribuisce ogni Associato a una o più Sezioni (Sanitario-ospedaliera/socio-sanitaria) sulla base delle informazioni contenute nella domanda di adesione e nei relativi allegati.

Il Presidente Nazionale dà comunicazione alla Istituzione che ha presentato l'istanza e alla Sede della Regione o della Provincia autonoma di appartenenza dell'esito positivo della deliberazione assunta dal Consiglio di Presidenza.

Possono inoltre aderire ad AIOP Associazioni di strutture impegnate nel settore sanitario e socio-sanitario, che non potranno confluire nelle due Sezioni di cui all'articolo 3, comma 2, salvo diversa determinazione del Consiglio Generale.

A tal fine le predette Associazioni dovranno presentare apposita domanda, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e la relativa autorizzazione all'adesione verrà deliberata dal Consiglio Generale.

L'adesione all'Associazione comporta di diritto l'iscrizione dell'Istituzione sanitaria o socio-sanitaria alla Sede regionale AIOP o della Provincia autonoma nella quale ha sede la sua unità operativa.

Non è consentita l'iscrizione alla sola Sede regionale o della Provincia autonoma o alla sola Sede nazionale, a eccezione delle Associazioni di strutture impegnate nel settore sanitario e socio-sanitario che di diritto verranno iscritte alla sola Sede nazionale.

Il rapporto associativo ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato ove non venga comunicata formale disdetta con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a), del presente Statuto.

Art. 7 - Diritti e doveri

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nazionale e regionale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente Statuto.

Il pagamento delle quote associative dovute è condizione essenziale per riconoscere agli Associati il diritto di partecipare alle Assemblee nazionali, Generale e delle Sezioni, e alle Assemblee periferiche, nonché il diritto di ricevere, da parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza e la tutela previste tra gli scopi sociali.

Gli Associati, oltre ad essere tenuti all'osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente Statuto e del Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, sono tenuti ad adottare un comportamento leale nei confronti dell'Associazione e hanno l'obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni e direttive adottate dagli organi dell'Associazione.

I singoli Associati e i Gruppi societari non possono aderire a Organizzazioni concorrenti con AIOP secondo quanto previsto dall'articolo 17 lett. n), non possono compiere atti incompatibili con l'appartenenza a essa, né possono stipulare contratti collettivi aziendali di lavoro - sia normativi che economici - in deroga o in contrasto con i contratti o gli accordi collettivi conclusi a livello nazionale, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Gli Associati che, al momento dell'adesione ad AIOP, applicano contratti di lavoro difformi da quelli firmati da AIOP, adeguano la propria politica contrattuale con modalità concordate con il Consiglio di Presidenza nazionale.

Art. 8 - Cessazione da Associato

L'appartenenza all'Associazione ha termine:

- a) per recesso, da esercitarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC indirizzata al Presidente Nazionale. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e non fa venir meno l'obbligo per l'Associato di corrispondere il saldo, a conguaglio, della quota associativa annuale secondo quanto previsto dal successivo articolo 27.

- b) per cessazione definitiva di attività dell'Istituzione sanitaria o socio-sanitaria;
- c) per espulsione determinata da inadempienza degli obblighi assunti ai sensi del presente Statuto nei confronti dell'Associazione, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7. L'espulsione per accertata inadempienza è deliberata dal Consiglio di Presidenza con provvedimento motivato e immediatamente comunicata all'interessato.

Contro il provvedimento di espulsione l'Associato può ricorrere al Collegio arbitrale dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il Collegio dei Probiviri pronuncia la sua decisione entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del ricorso.

L'eventuale cessione della proprietà dell'Istituzione associata, di cui all'articolo 1, o la costituzione di diritti reali su di essa, non interrompe l'impegno associativo contratto dal cedente, che si trasmette quindi di diritto al cessionario.

TITOLO III – GOVERNANCE DELLA SEDE NAZIONALE

Art. 9 - Organi della Sede nazionale

Organi della Sede nazionale dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale degli Associati;
- il Presidente Nazionale;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dagli Associati in persona dei legali rappresentanti o dei loro stabili delegati, come previsto all'articolo 6.

Per poter partecipare all'Assemblea Generale gli Associati devono essere in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea Generale è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce annualmente entro il 15 giugno, in data deliberata dal Consiglio Generale, su convocazione del Presidente Nazionale o di chi, avendone titolo e poteri, abbia il dovere di convocarla.

Il Presidente Nazionale può altresì convocare l'Assemblea, di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga necessario. Deve inoltre, entro sette giorni, disporre la convocazione quando gliene sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Generale o da un numero di Associati che rappresentino almeno un decimo dei voti complessivi esercitabili nell'Assemblea Generale.

La richiesta di convocazione da parte di componenti del Consiglio Generale o di Associati deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviata per conoscenza al Col-

legio dei Revisori dei Conti.

In caso di inadempienza da parte del Presidente Nazionale, provvede, accertata la regolarità della richiesta, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo raccomandata o PEC, o un sistema equivalente che abbia il medesimo valore legale, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Esso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo di svolgimento della riunione o, se prevista in modalità di teleconferenza o videoconferenza, della piattaforma elettronica alla quale ci si dovrà collegare per partecipare, oltre che l'ordine del giorno e gli estremi della seconda convocazione, che può essere fissata anche in ora diversa della stessa giornata. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni, con avviso a mezzo PEC.

Le riunioni dell'Assemblea Generale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che agli stessi sia consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente nella trattazione degli argomenti in discussione, nonché di prendere visione, in tempo reale, dei documenti eventualmente esibiti nel corso della trattazione.

La riunione si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente Nazionale e il Segretario verbalizzante, specificamente indicato dal Presidente Nazionale nell'avviso di convocazione.

Nel caso di Assemblea Generale a carattere elettivo, le procedure e le relative operazioni di voto sono quelle fissate ai sensi dello specifico Regolamento adottato dal Consiglio Generale.

L'Assemblea Generale, sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria, ha luogo in Italia, di regola a Roma, salvo diversa deliberazione del Consiglio Generale.

Art. 11 – Funzionamento, voto e validità

Nelle Assemblee Generali, Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano ogni Associato esprime i propri voti in proporzione al valore della quota associativa nazionale fissata in base al numero complessivo dei posti letti autorizzati, alla loro tipologia, e alla loro suddivisione nei due settori di attività previsti per le Sezioni nazionali di cui all'articolo 28.

Il valore della quota associativa nazionale è determinato con delibera dell'Assemblea Generale su proposta, per gli aderenti a ciascuna Sezione, della corrispondente Assemblea Nazionale di Sezione e ha efficacia, ai soli fini del voto, dall'Assemblea Generale successiva a quella della sua determinazione.

Ogni voto assembleare corrisponde a € 10,00 della complessiva quota associativa nazionale annuale. Non è ammesso il voto divergente.

Ogni Associato può farsi rappresentare fornendo delega scritta. Il delegato potrà avere una sola delega, salvo il caso di deleghe conferite da più Associati appartenenti a un unico Gruppo societario.

Le deleghe scritte devono essere trasmesse all'Assemblea nelle modalità e secondo i termini previsti dall'avviso di convocazione.

In caso di delega non è ammesso il voto divergente.

L'Assemblea è di regola presieduta dal Presidente Nazionale ovvero, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Nazionale Vicario.

L'Assemblea, in apertura di seduta, verificato il quorum da parte del Presidente Nazionale, elegge una Commissione di verifica dei poteri composta da tre componenti, il Presidente dell'Assemblea, il Segretario, nonché due scrutatori.

Il sistema di votazione è quello del voto palese, anche elettronico, salvi i casi di diversa previsione del presente Statuto o diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide e vincolano tutti gli Associati quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali degli aventi diritto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide e vincolano tutti gli Associati quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno un terzo dei voti totali degli aventi diritto.

Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei voti totali degli aventi diritto. Le deliberazioni approvate a maggioranza dei presenti, ove non corrispondenti alla maggioranza dei voti totali degli aventi diritto, sono sottoposte a ratifica alla prima Assemblea successiva e diventano valide con maggioranza dei votanti.

La deliberazione relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno dai due terzi dei voti totali degli aventi diritto.

Art. 12 - Poteri dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni.

In Sede Ordinaria:

- a) elegge il Presidente Nazionale e gli undici componenti del Consiglio di Presidenza da lui indicati, su proposta del Consiglio Generale. Gli undici componenti del Consiglio di Presidenza assumono la qualifica di Vice Presidenti Nazionali, rimangono in carica quattro anni, salvo che non perdano la qualifica di Associati, e sono rieleggibili;
- b) approva il programma di attività del Presidente Nazionale per il periodo del suo mandato;
- c) determina le direttive generali da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi della categoria;
- d) delibera sulla relazione annuale del Presidente Nazionale;
- e) delibera, entro la data del 15 giugno, sui bilanci consuntivi e preventivi di esercizio, che vengono trasmessi a Confindustria entro il 30 settembre di ogni anno;
- f) delibera sulla determinazione della quota associativa nazionale, su proposta delle relative Assemblee di Sezione, stabilendo una quota minima per ciascuna Sezione;
- g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

In Sede Straordinaria:

- h) delibera, su proposta del Consiglio Generale, l'ampliamento della base associativa ad altre tipologie di erogatori, determinandone contestualmente l'ammontare della rela-

- tiva quota associativa;
- i) delibera in merito a eventuali modifiche del presente Statuto e all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 - Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale dell'Associazione è eletto tra gli Associati dall'Assemblea Generale.

L'elezione avviene tramite candidature da presentare a un Comitato dei Saggi, formato da tre componenti nominati, entro il 30 marzo, dal Consiglio Generale.

Il Comitato dei Saggi, dopo aver verificato i requisiti, sottopone le candidature al Consiglio Generale che si riunisce per deliberare entro il 30 aprile.

Ogni candidatura alla Presidenza Nazionale è accompagnata dalla indicazione di undici candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale. La votazione avviene su scheda unica comprendente il nome del candidato Presidente e dei candidati Vice Presidenti. Non sono ammesse candidature in più di una lista.

Il Presidente Nazionale rimane in carica per 4 anni e non è rieleggibile nella stessa carica per i 2 mandati successivi.

Decade alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

Il Presidente Nazionale ha le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. In particolare:

- a) sovrintende all'attività degli organi associativi e la controlla;
- b) promuove e dirige l'attività dei servizi e degli uffici;
- c) presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, distribuendo all'interno di quest'ultimo i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 17;
- d) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; nomina, in questo caso, difensori ad litem e ha la firma sociale con facoltà, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza, di nominare procuratori per singoli atti;
- e) redige la Relazione annuale.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Vicario nominato con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2. Nei casi predetti allo stesso vengono attribuite la rappresentanza legale e la firma sociale.

Alla cessazione dalla carica il Presidente, per il quadriennio successivo, entra a far parte di diritto del Consiglio Generale.

In caso di dimissioni o impossibilità permanente del Presidente, tutti gli organi associativi nazionali rimangono in carica fino alla ricostituzione dei nuovi organi. Il Presidente resta in carica per tutti gli adempimenti statutari e attiva immediatamente le procedure per l'Assemblea Generale elettiva.

Se il Presidente uscente non può svolgere tale funzione, tale ruolo è svolto dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza di esso, da un Vicario nominato dal Consiglio di Presi-

denza, che avvia immediatamente le procedure per la convocazione dell'Assemblea Generale elettiva.

Le disposizioni dei commi 11 e 12 del presente articolo si applicano anche per la carica di Presidente Regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano e per la carica di Presidente di Sezione.

Il Presidente Nazionale eletto nell'Assemblea Generale convoca per l'insediamento il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale entro quindici giorni dalla sua elezione.

Art. 14 - Consiglio Generale e sua composizione

Il Consiglio Generale è costituito:

- dal Presidente Nazionale;
- dai componenti non di diritto del Consiglio di Presidenza;
- dal Presidente Nazionale della Sezione sanitaria-ospedaliera e dai tre Vice Presidenti di Area eletti dall'Assemblea della Sezione sanitaria-ospedaliera;
- dal Presidente Nazionale della Sezione socio-sanitaria e dai tre Vice Presidenti di Area eletti dall'Assemblea della Sezione socio-sanitaria;
- dai Presidenti delle Sedi Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- da altri componenti regionali in ragione di 1 ogni 1.000 posti letto;
- dal Presidente Nazionale AIOP Giovani e dai tre Vice Presidenti di Area.

Il Presidente Nazionale, i Presidenti Regionali, i Presidenti delle Sedi Provinciali di Trento e di Bolzano, i Presidenti delle Sezioni sanitario-ospedaliera e socio-sanitaria e il Presidente Nazionale di AIOP Giovani fanno parte del Consiglio Generale fino a quando non cessino dalle rispettive cariche e non siano sostituiti dai nuovi eletti.

Gli altri componenti elettivi restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili, per un massimo di tre mandati, salvo non siano sostituibili; in caso di dimissioni o cessazione della carica possono essere sostituiti secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 8.

Art. 15 – Convocazione, funzionamento, voto e validità

Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente Nazionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti ovvero di almeno quattro componenti del Consiglio di Presidenza. In ogni caso, il Presidente Nazionale deve curare che si riunisca almeno una volta ogni quadrimestre.

La convocazione, da inviarsi almeno sette giorni liberi prima della data fissata per la riunione, avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o un sistema equivalente che abbia il medesimo valore legale e deve contenere il luogo ove la riunione si svolge, l'ora e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di cui al comma precedente può essere ridotto a tre giorni. Le sedute sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti.

Per le Sedi Regionali rappresentate nel Consiglio Generale dal solo Presidente Regionale, in caso di impedimento di quest'ultimo, e su sua delega, interviene il Vice Presidente Regionale.

Ogni componente ha diritto a un voto; ove il medesimo soggetto ricopra cariche in più

regioni, i Consigli Regionali interessati deliberano l'affidamento di una specifica delega di rappresentanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità tra diverse proposte deliberative si intende approvata quella cui ha aderito il Presidente Nazionale.

Il voto può essere espresso anche con mezzi elettronici.

Le riunioni del Consiglio Generale e degli altri organi associativi possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che agli stessi sia consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente nella trattazione degli argomenti in discussione, nonché di prendere visione, in tempo reale, dei documenti eventualmente esibiti nel corso della trattazione.

I componenti il Consiglio Generale che partecipano alle riunioni tramite teleconferenza o videoconferenza si considerano, di fatto, presenti, a tutti gli effetti.

La riunione del Consiglio Generale tenuta per teleconferenza o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che curano la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale, nel quale, tra l'altro, deve essere espressamente dato atto dell'esistenza e della verifica delle condizioni innanzi indicate. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, fungendo da Segretario.

Il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri potranno presenziare alle riunioni del Consiglio Generale con potere consultivo, ma senza diritto di voto.

Art. 16 - Poteri del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale:

- a) propone all'Assemblea Generale l'elezione dei candidati alla Presidenza Nazionale e dei relativi Vice Presidenti Nazionali, le cui liste abbiano raccolto più del 30% dei voti espressi nella seduta del Consiglio Generale. La votazione avviene su scheda unica comprendente il nome del candidato Presidente e dei candidati Vice Presidenti. Non sono ammesse candidature in più di una lista;
- b) determina la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea Generale e delle Assemblee di Sezione, perseguendo gli scopi sociali;
- c) esamina e approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi, predisposti dal Consiglio di Presidenza, e il valore delle quote sociali su proposta delle Assemblee di Sezione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- d) indica i criteri di massima per il funzionamento delle Sedi periferiche, alla stregua delle loro dimensioni e caratteristiche, in modo che esse siano in grado di svolgere le loro funzioni;
- e) approva la proposta di adesione delle Associazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, con la determinazione delle quote associative e la rappresentanza di voto.
- f) impegna l'Associazione nella costituzione o partecipazione in Società di capitali con oggetto sociale rientrante tra gli scopi associativi, di cui AIOP deve mantenere il con-

- trollo societario;
- g) approva, su proposta del Consiglio di Presidenza, il Regolamento elettorale e il Codice Etico;
- h) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto elaborate dal Consiglio di Presidenza e le sottopone alla successiva approvazione dell'Assemblea Generale;
- i) approva o ratifica i contratti collettivi nazionali di lavoro o gli accordi stipulati a livello nazionale per il trattamento normativo ed economico del personale non medico nonché del personale medico, anche a rapporto libero-professionale, su proposta delle Assemblee di Sezione;
- l) determina la data in cui si svolge l'Assemblea Generale Ordinaria, da tenersi in ogni caso entro il 15 giugno di ogni anno;
- m) nomina il Comitato dei Saggi, composto da tre componenti, anche tra soggetti esterni all'Associazione, ai fini della verifica dei requisiti per le candidature alla carica di Presidente Nazionale.

Art. 17 – Consiglio di Presidenza Nazionale

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente Nazionale dell'Associazione, che lo presiede, e da quattordici componenti con funzione di Vice Presidenti, di cui tre di diritto:

- il Presidente Nazionale della Sezione sanitaria-ospedaliera;
- il Presidente Nazionale della Sezione socio-sanitaria;
- il Presidente Nazionale AIOP Giovani.

Per l'espletamento delle funzioni del Consiglio di Presidenza, e ferma restando la responsabilità collegiale, il Presidente Nazionale designa, tra i componenti del Consiglio di Presidenza, il Vice Presidente Vicario che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e il Vice Presidente con delega al bilancio. Il Presidente Nazionale può, altresì, affidare ai singoli componenti la delega per specifici settori di attività associativa, identificati per materie.

Il Consiglio di Presidenza viene convocato dal Presidente almeno una volta al mese e può riunirsi, anche su richiesta di almeno cinque componenti, tutte le volte che sia ritenuto necessario.

Il Direttore Generale funge da Segretario del Consiglio di Presidenza.

Per la convocazione, per le riunioni e per le deliberazioni del Consiglio di Presidenza valgono, in quanto applicabili, le norme relative al Consiglio Generale.

Il Consiglio di Presidenza:

- a) realizza collegialmente la politica associativa e attua le deliberazioni adottate, nella rispettiva competenza, dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Generale;
- b) coordina l'opera del Vice Presidente con delega al bilancio per tutta la gestione economico/finanziaria, impartendo anche le direttive del caso e disponendo nel corso dell'anno, in caso di assoluta necessità e urgenza, eventuali variazioni fra i diversi capitoli di spesa;
- c) nomina il Direttore Generale della Sede nazionale;

- d) propone al Consiglio Generale i criteri di determinazione e il valore della quota associativa nazionale annuale su proposta delle Assemblee di Sezione, di eventuali contributi straordinari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale assieme al bilancio preventivo e a quello consuntivo. Propone, altresì, il valore della quota associativa di eventuali Associazioni aderenti e i relativi i voti per la partecipazione all'Assemblea Generale;
- e) nomina il Comitato Scientifico e il suo Presidente. Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di cinque componenti, anche esterni, di provata competenza scientifica;
- f) attribuisce ogni Associato a una o più Sezioni, sulla base delle informazioni contenute nella domanda di adesione e nei relativi allegati e, in caso di variazioni, sulla base dei documenti successivamente depositati presso la Sede nazionale;
- g) designa tra gli Associati, in persona dei rispettivi Rappresentanti legali/AIOP, gli esponenti dell'Associazione in tutti gli enti, organi e commissioni nazionali e internazionali, in cui sia richiesta e opportuna la presenza dell'Associazione stessa;
- h) costituisce Commissioni consultive per lo studio e la disamina tecnica di problemi di particolare importanza in materia sanitaria, socio-sanitaria, sindacale ed economica e Gruppi di lavoro su temi specifici e ne designa, tra gli Associati, i componenti, integrandoli eventualmente con la presenza di tecnici qualificati;
- i) vigila sul funzionamento delle Sedi periferiche;
- l) assicura alle Sedi periferiche e agli Associati l'assistenza, la tutela e la consulenza di carattere generale necessaria o utile per lo svolgimento della loro attività;
- m) autorizza il Presidente Nazionale ad agire o resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori;
- n) individua, con deliberazione motivata, le eventuali Organizzazioni concorrenti che adottino comportamenti in contrapposizione con le deliberazioni degli organi sociali di AIOP;
- o) adotta con provvedimento motivato, contestato l'addebito e sentito l'Associato interessato che ne faccia richiesta, le sanzioni dell'ammonizione o della censura - entrambe con diffida a rimuovere entro un termine congruamente determinato dallo stesso Consiglio di Presidenza le contestate inadempienze e, nei casi più gravi, dell'espulsione ai sensi dell'articolo 8;
- p) vigila sull'osservanza dello Statuto e del Codice Etico e media nelle controversie insorte fra Associati. I conseguenti eventuali provvedimenti sono ricorribili al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla loro comunicazione all'interessato. Il Collegio dei Probiviri pronuncia la sua decisione entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del ricorso.
- q) propone al Consiglio Generale le modifiche da apportare al presente Statuto;
- r) propone al Consiglio Generale le modifiche da apportare al Regolamento elettorale e al Codice Etico;
- s) adotta in via provvisoria e cautelare i provvedimenti indifferibili di cui all'articolo 44, avverso i quali è possibile ricorso al Collegio dei Probiviri;

t) predispone, su proposta del Vice Presidente con delega al bilancio, entro il 15 marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 aprile e, successivamente, dell'Assemblea Generale.

Art. 18 - Direttore Generale

Il Direttore Generale nominato dal Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) coadiuva il Presidente Nazionale e il Consiglio di Presidenza nell'esecuzione delle attività associative;
- b) è responsabile del funzionamento della Sede nazionale e sovrintende a tutta l'attività della stessa;
- c) provvede alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e predispone la bozza di bilancio preventivo e di quello consuntivo sotto la diretta responsabilità del Vice Presidente con delega al bilancio;
- d) propone al Consiglio di Presidenza l'articolazione delle funzioni strategiche dell'Associazione;
- e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale, degli Uffici di Presidenza e dei Consigli Nazionali di Sezione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri fungendo da Segretario. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, questi designa allo scopo un funzionario della Sede nazionale;
- f) è responsabile della tenuta di tutti i verbali delle riunioni degli organi associativi nazionali. Di detti verbali possono prendere visione sia i componenti del Consiglio Generale, sia quelli del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
- g) provvede a trasmettere copia dei bilanci - preventivo e consuntivo - approvati dal Consiglio Generale al Collegio dei Revisori e, per conoscenza, alle Sedi Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 26.

Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea Generale elegge tra soggetti iscritti nell'apposito Registro dei Revisori legali il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori effettivi e due supplenti. Almeno un componente effettivo e un componente supplente devono essere scelti tra soggetti estranei all'Associazione.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica per quattro anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito attraverso la nuova elezione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere revocati solo per giusta causa.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi componenti restano in carica fino alla successiva riunione del Consiglio Generale che dovrà provvedere alla nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio nel rispetto delle regole di composizione sopra previste. I nuovi nominati scendono insieme con quelli in carica.

Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, il Presidente Nazionale convoca il Consiglio Generale affinché provveda all'integrazione del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal componente più anziano di età, salvo diversa decisione del Collegio stesso.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame dei progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, la presentazione all'Assemblea Generale di una relazione sui bilanci stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie e il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve comunque riunirsi almeno una volta ogni trimestre per l'esame dei registri contabili e per le verifiche di sua competenza.

Per ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, a cura del Presidente del Collegio con l'assistenza del Direttore Generale, che funge da segretario senza diritto di voto, o di un suo incaricato della Sede nazionale.

I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Generale elegge un numero di Probiviri compreso fra cinque e sette, su proposta del Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale sollecita con adeguato anticipo la presentazione delle candidature, di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica e/o di *governance*, da parte della base associativa ai fini della formazione della lista con la possibilità di indicare anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.

La carica di Probiviro è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un secondo mandato quadriennale consecutivo. Decorso il termine di un mandato sono ulteriormente rieleggibili.

I Probiviri hanno funzioni arbitrali di risoluzione di qualsiasi controversia di carattere associativo non definita bonariamente, sorta fra gli Associati e l'Associazione o fra gli Associati stessi.

Ogni controversia è affidata alla competenza di un Collegio di almeno tre Probiviri costituito *ad hoc* a seguito dell'attivazione della procedura arbitrale.

I componenti del Collegio dichiarano preliminarmente l'insussistenza di motivi di incompatibilità, fra i quali la condizione di dipendente o collaboratore delle aziende in controversia, nonché l'esistenza di rapporti associativi, familiari, professionali o comunque tali da escludere la terzietà del giudizio.

I Proviviri eletti dall'Assemblea Generale designano al proprio interno, a rotazione e a maggioranza, i tre membri che compongono il Collegio arbitrale. Contro le decisioni del Collegio è ammesso ricorso ai restanti Proviviri eletti dall'Assemblea Generale.

I Proviviri si avvalgono di una propria segreteria tecnica affidata al Direttore Generale o, su sua proposta, ad altra risorsa della Sede nazionale.

La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi dai Collegi arbitrali. I Proviviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Generale.

Art. 21 - Ricorsi e costituzione dei Collegi arbitrali

L'attivazione della procedura arbitrale è così regolata:

- il ricorso è presentato alla segreteria dei Proviviri entro il termine perentorio di trenta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli e, in caso di appello, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della decisione;
- il ricorso deve contenere i motivi, le richieste di intervento, il nominativo del Proboviro di fiducia scelto fra i Proviviri eletti dall'Assemblea Generale che non appartengano al Collegio arbitrale;
- il ricorrente, pena l'irricevibilità del ricorso, deve versare un deposito cauzionale pari all'importo deliberato annualmente dai Proviviri eletti, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Associazione e allegare al ricorso copia della ricevuta di avvenuto bonifico; il deposito cauzionale sarà restituito al ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, in caso contrario sarà destinato al finanziamento di borse di studio e/o iniziative formative;
- la segreteria dei Proviviri notifica il ricorso alla controparte, a mezzo PEC, con richiesta di nomina del Proboviro di fiducia fra i Proviviri eletti dall'Assemblea Generale che non appartengano al Collegio arbitrale entro i dieci giorni successivi; l'omessa nomina e il ritardo immotivato costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale;
- il Proboviro può rifiutare l'incarico solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile;
- la ricusazione è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile e la decisione è rimessa ai restanti membri del Collegio; l'istanza di ricusazione presentata con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Tutte le procedure avanti i Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Art. 22 - Istruttoria e decisione

Il Collegio arbitrale decide discrezionalmente procedura e mezzi istruttori e può disporre audizioni personali ed esibizione di documenti. Il Collegio giudica secondo equità con lodo irrituale pronunciato entro sessanta giorni dalla data di costituzione, prorogabili per

ulteriori trenta giorni, con lodo pronunciato anche a maggioranza; il Proboviro dissenziente ha facoltà di non sottoscrivere il lodo.

Il lodo è comunicato alle parti entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di Confindustria.

Art. 23 - Natura delle cariche sociali

Salvo diverse disposizioni del presente Statuto, alle cariche associative possono accedere soltanto i legali rappresentanti degli Associati ovvero coloro che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, siano stati incaricati di rappresentarli stabilmente nell'Associazione.

Coloro che ricoprono cariche sociali rappresentano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'intera Associazione e non possono rivestire cariche in altre Associazioni di categoria in conflitto con l'Associazione stessa.

I titolari di cariche associative sono tenuti all'osservanza del Codice Etico. L'inosservanza del Codice Etico o l'esistenza di cause di incompatibilità previste dal presente Statuto, comprese le situazioni di morosità di cui all'articolo 27, ultimo comma, in mancanza di dimissioni volontarie, comportano la decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Le cariche sono gratuite. Il Consiglio Generale può però deliberare annualmente la corresponsione di eventuali indennità di carica.

È dovuto in ogni caso il rimborso delle spese da parte della Sede nazionale, escluse quelle dei componenti che nel Consiglio Generale rappresentano le Sedi periferiche (Presidenti Regionali, Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, Vice Presidenti Regionali, componenti designati dalle Regioni), in quanto tali spese sono, invece, a carico delle rispettive Sedi periferiche.

Ai componenti non Associati del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori, e del Comitato scientifico spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio Generale.

Salvo ove diversamente previsto, ciascun organo associativo competente a conferire le cariche sociali ha la facoltà di revocarle prima della naturale scadenza del mandato.

In caso di cessazione anticipata di componenti di un organo sociale, la sostituzione avviene per cooptazione e il mandato ha termine con la scadenza dell'organo stesso.

In caso di cessazione della carica di Presidente Nazionale vale quanto previsto dall'articolo 13, commi 11 e 12.

Tutte le cariche elettive hanno durata pari al mandato del Presidente, fermo restando che la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento delle nuove nomine.

Il presente articolo si applica, per quanto compatibile, anche alle cariche associative di AIOP Giovani e delle Sedi periferiche dell'Associazione.

Art. 24 - Votazioni per le cariche associative

Le votazioni per il conferimento o per la revoca delle cariche sociali si effettuano a scrutinio segreto.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 25 – Fondi dell’Associazione

I fondi dell’Associazione sono costituiti dalle quote e dai contributi versati dagli Associati, dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali e da eventuali lasciti e donazioni.

I fondi dell’Associazione sono indivisibili tra gli Associati.

Art. 26 - Bilanci

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 15 marzo di ogni anno devono essere predisposti dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Vice Presidente con delega al bilancio, il consuntivo dell’anno precedente, il preventivo dell’anno in corso e la bozza di Relazione da inviare al Consiglio Generale almeno sette giorni prima della loro approvazione, che deve avvenire entro la data del 30 aprile di ciascun anno.

Successivamente, i suddetti bilanci preventivo e consuntivo, unitamente alla Relazione, vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale entro la data del 15 giugno di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo, una volta approvati dal Consiglio Generale, devono essere trasmessi, a cura del Direttore Generale, alle Sedi Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea Generale. Nello stesso termine deve altresì essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti la relazione del Vice Presidente con delega al bilancio e i documenti giustificativi. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a esaminare i bilanci preventivo e consuntivo e a redigere una relazione sui bilanci stessi da depositarsi, unitamente ai predetti bilanci approvati dal Consiglio Generale, presso la Sede nazionale almeno quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione in Assemblea Generale.

Ogni Associato in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto di prendere visione dei bilanci approvati dal Consiglio Generale nei quindici giorni precedenti l’Assemblea Generale, presso la propria Sede regionale o della Provincia autonoma.

Art. 27 - Quote associative

Le quote associative sono nazionali e regionali e entrambe sono annuali.

Sono deliberate, rispettivamente, dall’Assemblea Generale, su proposta delle Assemblee di Sezione, e da quella della Sede regionale o Provincia autonoma competente per territorio, su proposta delle Assemblee di Sezione regionali, ove esistenti.

Le quote vengono rimosse dalla Sede regionale o da quella delle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio, che hanno l’obbligo di trasmettere immediatamente alla Sede nazionale la quota ad essa spettante.

In caso di disfunzioni nella gestione della riscossione delle quote associative, il Consiglio

di Presidenza Nazionale può adottare differenti procedure di riscossione.

Entro il 28 febbraio gli Associati devono versare un acconto pari al 50% delle quote fissate per l'anno precedente; il saldo a conguaglio deve essere versato entro il 31 luglio, salva la possibilità per il Consiglio di Presidenza di differire detti termini.

La morosità nel versamento delle quote associative - sia d'acconto che a conguaglio - comporta, oltre a quanto previsto in altre specifiche disposizioni del presente Statuto, l'addebito degli interessi di mora e delle eventuali penalità annualmente deliberate dalle Assemblee Generali.

Si considera ad ogni effetto come morosità anche il mancato pagamento della sola quota nazionale o regionale.

La mancata corresponsione della quota associativa nei termini previsti sospende lo status di Associato, inibendo la partecipazione alle Assemblee, il diritto di voto e la possibilità di esercitare i poteri correlati ad eventuali cariche associative ricoperte.

TITOLO V – SEZIONI NAZIONALI

Art. 28 - Sezioni nazionali

L'Associazione si articola nella Sezione sanitaria-ospedaliera e nella Sezione socio-sanitaria, che si esprimono nelle relative Assemblee nazionali.

Art. 29 - Assemblee di Sezione

Ciascuna Assemblea di Sezione si riunisce entro il 15 giugno di ogni anno e comunque prima dell'Assemblea Generale.

Fanno parte dell'Assemblea di Sezione sanitaria-ospedaliera e dell'Assemblea di Sezione socio-sanitaria, rispettivamente, gli Associati che esercitano attività sanitaria-ospedaliera e gli Associati che esercitano attività socio-sanitaria, sulla base della decisione assunta dal Consiglio di Presidenza ai sensi dell'articolo 6.

Gli Associati che esercitano entrambe le attività partecipano a ciascuna delle due Assemblee con una quantità di voti corrispondente, per ciascuna attività; possono designare distintamente un rappresentante per la partecipazione all'Assemblea di Sezione sanitaria-ospedaliera e un rappresentante per la partecipazione all'Assemblea di Sezione socio-sanitaria.

Ciascuna Assemblea di Sezione elegge, su liste presentate entro trenta giorni dalla data di convocazione, il proprio Presidente di Sezione e tre Vice Presidenti di Sezione per Area geografica Nord-Centro-Sud, che costituiscono il Consiglio di Presidenza di Sezione, e che rimangono in carica per quattro anni.

Il Presidente Nazionale di ogni Sezione convoca e presiede la propria Assemblea Nazionale di Sezione e assume contemporaneamente la carica di Vice Presidente Nazionale dell'Associazione entrando a far parte del Consiglio di Presidenza.

La carica di Presidente Nazionale di Sezione è incompatibile con altre cariche nazionali,

fatto salvo le commissioni e i gruppi di lavoro.

Per il funzionamento di ciascuna Assemblea di Sezione si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista per l'Assemblea Generale.

Art. 30 – Poteri delle Assemblee di Sezione

Le Assemblee di Sezione:

- a) deliberano sulle linee generali di attività della rispettiva Sezione;
- b) eleggono i Presidenti di competenza;
- c) propongono all'Assemblea Generale eventuali variazioni delle quote associative nazionali di competenza;
- d) forniscono al Consiglio Generale parere vincolante sulla sottoscrizione dei contratti e degli accordi di lavoro per quanto di competenza.

Art. 31 – Consiglio di Presidenza di Sezione

Il Presidente Nazionale della Sezione presiede Il Consiglio di Presidenza, composto dai tre Vice Presidenti nazionali di Sezione per Area geografica Nord-Centro-Sud.

TITOLO VI – AIOP GIOVANI

Art. 32 - Sezione AIOP Giovani, costituzione e scopi

Nell'ambito dell'AIOP è costituita la Sezione AIOP Giovani che, in sintonia con gli scopi dell'Associazione previsti dall'articolo 5, si occupa di:

- a) favorire la formazione e l'impegno dei giovani imprenditori della sanità privata;
- b) promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale della sanità privata come fattore di sviluppo economico, sociale e civile della società;
- c) sostenere l'affermazione dei principi della libertà di scelta del cittadino utente;
- d) promuovere l'adozione di regole chiare a garanzia di pari opportunità nella competizione;
- e) sviluppare sia all'interno dell'Associazione sia verso il mondo esterno ogni opportunità di dibattito e di confronto costruttivo;
- f) promuovere progetti interregionali di supporto dei giovani imprenditori della sanità che favoriscano il dialogo con l'Associazione e con le Istituzioni.

Possono iscriversi alla Sezione AIOP Giovani (di seguito "Associato AIOP Giovani"):

- i legali rappresentanti di Associati o i loro parenti entro il 2° grado, con età compresa tra i 18 e i 40 anni;
- i proprietari (soci) degli Associati o i loro parenti entro il 2° grado, con età compresa tra i 18 e i 40 anni.

La Sezione AIOP Giovani si articola, a livello territoriale, nella Sezione nazionale AIOP Giovani e, ove costituite, nelle Sezioni Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano AIOP Giovani.

In caso di voto, anche elettivo, vale sempre il principio di un voto pro capite per struttura associata per cui ogni Struttura/Istituzione rappresentata anche da più Associati AIOP Giovani ha diritto ad un solo voto.

In caso di candidatura ad una carica sia nazionale che regionale sarà necessario che sia prima stato comunicato alla Sede nazionale dal legale rappresentante della struttura rappresentata il ruolo aziendale dell'Associato AIOP Giovani.

La Sezione AIOP Giovani viene finanziata dalla Sede nazionale AIOP con una specifica "funzione di spesa annuale" a copertura delle spese per l'attività, mediante apposito budget indicato nei bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 33 - Adesione alla Sezione AIOP Giovani

Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 32, per associarsi, deve presentare alla Sede nazionale una apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante della struttura rappresentata e compilata su moduli predisposti dalla Sede nazionale dell'Associazione, secondo le modalità di cui al presente articolo.

In particolare, la domanda da inviarsi alla Sede nazionale deve riportare i dati richiesti dal modulo indicando la denominazione della struttura rappresentata, l'eventuale ruolo aziendale, la data di nascita, il codice fiscale e, con l'esclusione dei legali rappresentanti e dei soci, il rapporto di parentela con questi ultimi.

L'adesione alla Sezione AIOP Giovani ha effetto dalla data definita della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte della Sede nazionale, una volta verificato il rispetto dei requisiti previsti all'articolo 32.

L'adesione alla Sezione AIOP Giovani nazionale comporta di diritto l'iscrizione dell'Associato anche alla Sede Regionale o della Provincia autonoma AIOP nella quale ha sede la sua unità operativa.

È prevista inoltre la possibilità per un Associato AIOP Giovani di iscrizione in più di una sede Regionale, purché venga inviata una singola domanda di adesione per ogni struttura Associata ad AIOP.

In caso di Associato AIOP Giovani iscritto a più Sezioni regionali resta valido il principio di cui all'articolo 32 del voto pro capite in Assemblea Nazionale ed in Consiglio Nazionale della Sezione.

Non è consentita l'iscrizione alla sola Sede Regionale (o della Provincia autonoma) o alla sola Sede nazionale, ad eccezione delle Associazioni di strutture impegnate nel settore sanitario e sociosanitario che di diritto verranno iscritte alla sola Sede nazionale.

Art. 34 - Organi della Sede nazionale di AIOP Giovani

Sono organi della Sede nazionale di AIOP Giovani:

- l'Assemblea Nazionale AIOP Giovani costituita da tutti gli Associati AIOP Giovani;
- il Presidente Nazionale AIOP Giovani, eletto dal Consiglio Nazionale AIOP Giovani;
- il Consiglio Nazionale AIOP Giovani costituito dal Presidente Nazionale AIOP Giovani, dai tre Vice Presidenti Nazionali AIOP Giovani e dai Presidenti e Vice Presidenti delle Sezioni Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano AIOP Giovani, ove costituite.

L'Assemblea Nazionale AIOP Giovani si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente Nazionale AIOP Giovani o di almeno due Vice Presidenti Nazionali AIOP Giovani di Area.

Per il funzionamento dell'Assemblea Nazionale AIOP Giovani si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista per l'Assemblea Generale.

Il Presidente Nazionale AIOP Giovani e i tre Vice Presidenti Nazionali di Area rimangono in carica per quattro anni, sono rieleggibili e scadono alla data del Consiglio Nazionale elettivo di Sezione convocato entro il 15 giugno del 4° anno dall'elezione.

Il Presidente Nazionale alla cessazione dalla carica fa parte di diritto, per il quadriennio successivo, del Consiglio Nazionale AIOP Giovani.

Il Presidente Nazionale AIOP Giovani ha le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività della Sezione AIOP Giovani, ne è responsabile e, d'intesa e con il supporto dei Vice Presidenti Nazionali AIOP Giovani di Area, promuove e propone il programma annuale della Sezione AIOP Giovani.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente Nazionale AIOP Giovani vengono assunte dal Vice Presidente Vicario.

In caso di dimissione del Presidente Nazionale AIOP Giovani decadono anche i Vice Presidenti Nazionali di Area. Il Presidente resta in carica per tutti gli adempimenti statutari e convoca immediatamente il Consiglio Nazionale AIOP Giovani elettivo.

Il Consiglio Nazionale AIOP Giovani viene convocato dal Presidente Nazionale AIOP Giovani di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In ogni caso il Presidente Nazionale AIOP Giovani dovrà curare che si riunisca almeno una volta l'anno.

Il Consiglio Nazionale AIOP Giovani approva il programma annuale della Sezione AIOP Giovani e si esprime sulle iniziative di volta in volta presentate dai propri membri al fine di promuovere e perseguire gli scopi della Sezione AIOP Giovani.

Il Consiglio Nazionale elegge tra tutti gli Associati AIOP Giovani il Presidente Nazionale AIOP Giovani e i tre Vice Presidenti Nazionali AIOP Giovani, di norma, di Area geografica Nord (Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) e Sud (Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).

Ogni candidatura alla Presidenza nazionale AIOP Giovani deve essere accompagnata dalla indicazione di tre candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale, precisando quale dei tre sarà il Vice Presidente Vicario. La votazione avviene su scheda unica comprendente il nome del candidato Presidente e dei candidati Vice Presidenti. Non sono ammesse candidature in più di una lista.

Per il funzionamento del Consiglio Nazionale AIOP Giovani si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista per il Consiglio Generale.

Art. 35 - Organi delle Sedi Regionali di AIOP Giovani

Quando nelle Sedi Regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano è presente almeno un Associato AIOP Giovani, il Presidente Regionale AIOP costituisce la relativa Sezione Regionale AIOP Giovani.

Sono organi di ciascuna Sezione Regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano AIOP Giovani, ove costituite:

l'Assemblea Regionale AIOP Giovani, costituita da tutti gli Associati AIOP Giovani che siano rappresentanti di una Struttura/Istituzione iscritta alla rispettiva Sede Regionale AIOP;

il Presidente Regionale AIOP Giovani e il Vice Presidente Regionale AIOP Giovani, eletti dalla rispettiva Assemblea Regionale AIOP Giovani;

L'Assemblea Regionale AIOP Giovani si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del proprio Presidente Regionale AIOP Giovani, o del Presidente Nazionale AIOP Giovani su istanza della maggioranza semplice degli Associati AIOP Giovani della Regione.

L'Assemblea Regionale AIOP Giovani elegge, tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente Regionale AIOP Giovani, ove possibile.

In caso Assemblea Regionale AIOP Giovani costituita da più di un Associato AIOP Giovani ogni candidatura alla Presidenza Regionale di AIOP Giovani deve essere accompagnata dalla indicazione di almeno un candidato alla carica di Vice Presidente Regionale. In caso di indicazione di più di un Vice Presidente Regionale dovrà essere esplicitata all'atto della candidatura quale Vice Presidente avrà diritto di voto in Consiglio Nazionale AIOP Giovani. La votazione avviene su scheda unica comprendente il nome del candidato Presidente e dei candidati Vice Presidenti. Non sono ammesse candidature in più di una lista.

Per il funzionamento dell'Assemblea Regionale AIOP Giovani si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista per l'Assemblea Generale, ma vale il principio del voto capitaro, per cui ogni Struttura/Istituzione rappresentata anche da più Associati AIOP Giovani ha diritto ad un solo voto.

Il Presidente e il Vice Presidente Regionale AIOP Giovani rimangono in carica per quattro anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea Regionale elettiva convocata entro il 30 aprile del quarto esercizio della carica.

Il Presidente Regionale AIOP Giovani e il Vice Presidente con diritto di voto in Consiglio Nazionale AIOP Giovani sono membri di diritto del Consiglio Regionale e del Consiglio di Presidenza, ove costituito, della Regione o Provincia autonoma in cui risultano associati.

Il Presidente Regionale AIOP Giovani, con il supporto del Vice Presidente, ha le funzioni di indirizzo e di promozione dell'attività della Sezione Regionale AIOP Giovani e ne è responsabile.

Art. 36 - Cessazione dell'appartenenza alla Sezione AIOP Giovani

L'appartenenza alla Sezione AIOP Giovani da parte dell'Associato AIOP Giovani ha termine:

- a) al compimento del 40° anno di età, fatta salva la conclusione del mandato nel caso l'Associato AIOP Giovani ricopra cariche elettive in AIOP Giovani;
- b) per rinuncia allo status di Associato AIOP Giovani;
- c) nel caso in cui l'Istituzione di appartenenza dell'Associato AIOP Giovani cessi, per qualsiasi ragione, di essere Associato AIOP.

TITOLO VII – SEDI PERIFERICHE**Art. 37 - Sedi periferiche, loro autonomia e natura**

La Sede regionale è costituita in ogni Regione e le Sedi costituite nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono assimilate alle Sedi Regionali.

Le Sedi regionali dispongono di autonomia di spesa, nei limiti delle quote associative regionali, e di autonomia patrimoniale, organizzativa e funzionale, nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto e dei criteri di massima dettati dal Consiglio Generale per il loro funzionamento.

Le spese di ciascuna Sede regionale non possono superare l'entità del fondo derivante dalle quote associative regionali, fatto salvo il ricorso a eventuali avanzi di gestione di esercizi precedenti.

Nei limiti del presente Statuto e in conformità con l'interesse generale della categoria, hanno competenze nelle questioni di livello locale; in tale ambito curano gli interessi degli Associati, per la cui tutela possono agire anche in sede giudiziaria, favorendo rapporti di collaborazione reciproca con gli organi di Confindustria.

In particolare, assicurano il collegamento e la collaborazione con i competenti organi delle Regioni, dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali.

Nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto e dei criteri di massima dettati dal Consiglio Generale, ciascuna Sede periferica può assumere l'assetto organizzativo e definire le modalità di funzionamento più adatte alle caratteristiche della propria Regione o Provincia autonoma, tenendo anche conto del numero di Aziende Sanitarie Locali esistenti, e nel rispetto delle disposizioni nazionali, ove compatibili.

Ciascuna Sede regionale costituisce al proprio interno la Sezione Regionale sanitaria-ospedaliera e/o la Sezione Regionale socio-sanitaria, con i relativi organi assembleari e direttivi, ove siano presenti entrambe le categorie di Associati.

Le Sedi periferiche non hanno competenza in materia di contratti od accordi collettivi, sia normativi che economici, per il personale dipendente, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dal CCNL di categoria in materia di contrattazione di 2° livello.

Art. 38 - Organi delle Sedi Regionali

Gli organi delle Sedi Regionali e delle Sedi delle Province autonome sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Regionale;
- il Consiglio di Presidenza, ove nominato;
- il Presidente Regionale.

Le cariche hanno durata di un quadriennio e sono rieleggibili, di norma, per un massimo di tre mandati, ove sostituibili.

Al fine di determinare l'allineamento del mandato degli organi associativi regionali con il mandato degli organi associativi nazionali, il Consiglio Generale può approvare proroghe di mandato entro i limiti temporali previsti dal presente Statuto.

Art. 39 - Assemblea Regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Ciascuna Assemblea è costituita dagli Associati della Regione o Provincia autonoma, in persona dei loro legali rappresentanti o dei loro stabili delegati, ai sensi dell'articolo 6. Nell'Assemblea ogni Associato ha diritto a voti assembleari in relazione alla quota sociale nazionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3.

L'Assemblea Regionale è convocata dal proprio Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, ovvero su richiesta di un numero di Associati che rappresenti almeno un decimo dei voti complessivi esercitabili in Assemblea. In caso di inadempienza da parte del Presidente Regionale, vi provvede il Presidente Nazionale.

L'Assemblea deve essere comunque convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile. Ciascuna Assemblea Regionale:

- a) determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi della categoria;
- b) elegge il Presidente Regionale e delibera sulla relazione annuale del proprio Presidente;
- c) delibera, entro la data del 30 aprile, sui rendiconti consuntivi e preventivi di esercizio, nonché sulla determinazione della quota annuale regionale, su proposta dell'Assemblea della Sezione sanitaria-ospedaliera e della Sezione socio-sanitaria, ove esistenti;
- d) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio Generale secondo quanto previsto dall'articolo 14.
- e) elegge un numero di componenti del Consiglio Regionale in proporzione al totale dei posti letto regionali associati sulla base del seguente rapporto:
 - 1 componente, da 1 a 150 p.l.;
 - 2 componenti, da 151 a 300 p.l.;
 - 3 componenti, da 301 a 500 p.l.;
 - 4 componenti, da 501 a 700 p.l.;
 - un ulteriore componente ogni 400 p.l., fino a 4.700 p.l., e un ulteriore componente ogni 1.000 p.l.;

f) l'Assemblea Regionale può eleggere uno o più Vice Presidenti tra i Consiglieri regionali, fra cui un Vice Presidente con delega al bilancio.

Per il funzionamento delle Assemblee Regionali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'Assemblea Generale.

Le Assemblee Regionali e delle Province autonome provvedono all'elezione dei propri componenti nel Consiglio Generale con la votazione di una o più liste.

Nel caso di presenza di più liste, l'assegnazione dei componenti sarà proporzionale ai voti acquisiti.

Il Consiglio Regionale delibera un apposito Regolamento elettorale sulla base dello Schema-tipo approvato dal Consiglio Generale.

Il Presidente Nazionale comunica ai Presidenti delle Sezioni regionali e delle Province autonome il termine ultimo per la convocazione delle Assemblee Regionali elettive. In caso di inerzia del Presidente Regionale, il Presidente Nazionale provvede direttamente alla convocazione dell'Assemblea Regionale elettiva e designa un suo rappresentante a presiederla.

Art. 40 - Presidente Regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi Associati.

Rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività della Sede Regionale o della Provincia autonoma e dei suoi uffici e presiede il Consiglio. Il Presidente rappresenta la Sede periferica di fronte ai terzi e in giudizio, nominando, in questo caso, difensori ad litem e, per quanto di competenza, ha la firma sociale, con facoltà di delega secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale.

Può assegnare le deleghe di Vice Presidente Vicario e di delegato al bilancio fra i componenti del Consiglio Regionale.

Il Presidente Regionale o della Provincia autonoma non è immediatamente rieleggibile alla scadenza di tre mandati consecutivi, ove sostituibili.

Art. 41 – Consiglio Regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Il Consiglio è costituito dal Presidente, dagli eventuali Presidenti di Sezione, ove costituite, dai Vice Presidenti, ove eletti, e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea, dal Presidente e Vice Presidente Regionale AIOP Giovani, ai sensi del precedente articolo 35, comma 8.

Il Consiglio:

- a) delibera di istituire al suo interno, ove lo ritenga opportuno, un Consiglio di Presidenza, composto secondo quanto previsto dall'articolo 42, e ne determina le competenze e i poteri;
- b) attua la politica associativa, nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea perseguendo gli scopi sociali e nei limiti del presente Statuto;
- c) assegna ai componenti del Consiglio stesso, in funzione della loro specifica competenza, le attribuzioni necessarie per affiancare il Presidente nella trattazione delle varie questioni di pertinenza dell'Associazione;

- d) delega, tra i propri componenti, eventuale rappresentanza territoriale, anche sulla base di un atto di indirizzo, ove deliberato dall'Assemblea Regionale;
- e) assiste e tutela le Istituzioni associate nella trattazione delle eventuali controversie individuali e collettive di lavoro onde addivenire, nelle competenti sedi, alla loro definizione, facendo eventualmente intervenire un rappresentante della Sede nazionale;
- f) costituisce speciali commissioni o gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento dei problemi che interessano l'attività degli Associati;
- g) redige i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale e da trasmettere, subito dopo tale approvazione, alla Sede nazionale;
- h) assicura alle Istituzioni associate, di concerto con la Sede nazionale, l'assistenza, la tutela e la consulenza di carattere generale per lo svolgimento della loro attività;
- i) determina la data e il luogo della convocazione dell'Assemblea, da tenersi ogni anno entro il 30 aprile, predisponendo l'ordine del giorno;
- l) attua le deliberazioni dell'Assemblea, coordina e controlla l'attività dei servizi e degli Uffici della Sede della Regione o della Provincia autonoma;
- m) delibera sull'istituzione delle Sezioni di cui all'articolo 28.

Il Consiglio Regionale nomina un Segretario. Quest'ultimo provvede alla redazione e tenuta del libro dei verbali delle riunioni, verbali che dovranno essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, tutte le volte che lo si ritenga necessario e comunque almeno sei volte l'anno.

Per il funzionamento dei Consigli Regionali e delle Province autonome si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il Consiglio Generale.

Art. 42 - Consiglio di Presidenza regionale

Ove costituito, il Consiglio di Presidenza è composto da:

- il Presidente Regionale;
- il Presidente e il Vice Presidente Regionale AIOP Giovani;
- il Vice Presidente con delega al bilancio e gli altri Vice Presidenti eletti dall'Assemblea Regionale;
- il Presidente e i Vice Presidenti delle Sezioni sanitaria-ospedaliera e socio-sanitaria, ove esistenti.

Art. 43 – Norme comuni per le Sedi periferiche

Le norme stabilite nel presente Statuto per quanto concerne la costituzione ed il funzionamento degli organi centrali dell'Associazione valgono anche, per analogia e in quanto applicabili, per la costituzione e per il funzionamento delle Sedi periferiche.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 44 – Commissario straordinario

Il Consiglio di Presidenza Nazionale, accertate gravi violazioni da parte di una Sede periferica delle disposizioni del presente Statuto, del Codice Etico e/o dei contratti o accordi collettivi conclusi a livello nazionale dall'Associazione e delle direttive generali di politica associativa, tali da pregiudicare seriamente la dignità dell'Associazione, la funzionalità della Sede stessa o gli interessi degli Associati, adotta in via provvisoria e d'urgenza i provvedimenti indifferibili e, ove necessario, delibera la revoca degli organi associativi regionali e nomina un Commissario straordinario che sostituisce, per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi, gli organi revocati.

Il Commissario straordinario cura l'ordinaria amministrazione, adotta i provvedimenti necessari per rimuovere le accertate inadempienze e, nel caso di revoca degli organi associativi, indice nel più breve tempo possibile nuove elezioni.

I provvedimenti posti in essere dal Consiglio di Presidenza sono sottoposti a conferma del Consiglio Generale.

Art. 45 - Liquidazione

Spetta all'Assemblea Generale, riunita in seduta Straordinaria, deliberare:

- a) lo scioglimento e/o l'estinzione dell'Associazione;
- b) la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri;
- c) l'esame e l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione;
- d) la destinazione dell'eventuale attivo patrimoniale netto, che dovesse residuare dalla liquidazione, che potrà essere devoluto solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo ove previsto dalla legge.

Art. 46 – Norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore dal 1° gennaio 2024.

In sede di prima applicazione:

1. i Presidenti Regionali e delle Province autonome avviano le procedure per la convocazione delle rispettive Assemblee secondo quanto previsto dal presente Statuto;
2. l'organo che predispose la proposta di bilancio, in luogo del Consiglio di Presidenza di cui all'articolo 17, è il Comitato Esecutivo in carica;
3. l'organo che nomina i 3 Saggi, in luogo del Consiglio Generale di cui all'articolo 14, è il Consiglio Nazionale in carica;
4. la data prevista nell'articolo 39 per l'Assemblea Regionale elettiva viene anticipata dal 30 aprile al 30 marzo. Entro la stessa data si convocano le Assemblee Regionali elettive per provvedere alle elezioni delle cariche associative che succedono a quelle abolite dal presente Statuto;
5. l'organo che delibera le candidature alla Presidenza Nazionale e l'approvazione della proposta di bilancio, in luogo del Consiglio Generale di cui all'articolo 13, è il Con-

siglio Nazionale in carica;

6. l'organo che provvede alla prima convocazione delle Assemblee nazionali di Sezione è il Presidente Nazionale.

Gli organi e le cariche associative previste dal presente Statuto restano in carica fino alla scadenza del loro mandato;

Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Nazionale in carica approva il Codice Etico, il Regolamento elettorale nazionale e lo Schema-tipo di Regolamento elettorale regionale.

Gli organi e le cariche associative periferiche non più previste dal presente Statuto cessano alla costituzione dei nuovi organismi statutari e comunque alla data della prima Assemblea elettiva Regionale.

Le previsioni di cui all'articolo 13 saranno oggetto di specifica revisione evolutiva nel corso dei due mandati successivi all'entrata in vigore del nuovo Statuto, in relazione alla necessità di uniformare il processo elettorale a quanto previsto dalle norme confederali. Le norme del presente Statuto sono oggetto di revisione periodica per l'ulteriore adeguamento allo Statuto confindustriale.

Art. 47 - Foro competente

Come previsto dall'articolo 20, il Collegio dei Probiviri giudica in secondo grado su tutte le controversie per l'inosservanza del Codice Etico e dello Statuto, e sulle controversie insorte fra Associati.

In caso di successivo ricorso al Giudice ordinario, il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma.





AIOP

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE E TERRITORIALI
E DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E TERRITORIALI DI DIRITTO PRIVATO

CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio Nazionale del 24 ottobre 2023



PREMESSA GENERALE

L'AIOP conferma la sua natura di “Associazione autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico associativo approvato dal Consiglio Generale, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ed ai valori associativi di Confindustria, di cui AIOP è Associato effettivo, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto di Confindustria, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita politica, economica, sociale, civile e culturale del Paese” (art. 2 dello Statuto AIOP approvato il 12 maggio 2023).

AIOP, quindi, aderisce e fa suoi l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni contenuti nel Codice Etico di Confindustria, che costituisce parte integrante del Codice Etico AIOP, e che rappresentano il riferimento per tutto il sistema confederale.

In questo quadro di riferimento, AIOP nel suo operato si ispira ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.

In particolare, per quanto riguarda l'ambito di *welfare* nel quale opera l'Associazione in rappresentanza degli operatori dei settori sanitario-ospedaliero e socio-sanitario, si riconosce che nel contesto dell'esperienza storica dell'affermazione del *welfare* nel nostro Paese – affermato anche in campo comunitario – è stato evidenziato il valore della «libera iniziativa economica in sanità» e la riconosciuta funzione sociale delle Strutture sanitarie di ricovero, cura e riabilitazione, e socio-sanitarie, di diritto privato, come peraltro sancito e richiesto nell'art. 41 della Carta Costituzionale, che fa eco al fondamentale «diritto alla salute» dell'art. 32 quale criterio-guida dell'intero ordinamento italiano.

Il valore del pluralismo dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria è stato poi confermato sia con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (legge 23.12.78 n. 833) sia nella legislazione di riforma del SSN (DLgs 30.12.92, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni).

L'AIOP - Associazione Italiana Ospedalità Privata -, nata nel 1966, e ora “AIOP - Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato”, si propone, come appare chiaro dagli scopi previsti nel proprio Statuto Sociale (art. 5, ultimo aggiornamento maggio 2023), l'obiettivo di promuovere e coordinare le iniziative utili al potenziamento e alla valorizzazione della funzione sanitaria, socio-sanitaria e sociale dell'ospedalità privata che, favorendo il diritto dei cittadini alla libera scelta del luogo di cura, è orientata a fornire prestazioni sanitarie e socio-sanitarie efficienti e qualificate, in un clima di umanizzazione orientato alla centralità e soddisfazione dei pazienti. Pertanto, qualità, efficienza

ed efficacia delle cure e dell'assistenza costituiscono la *mission* della responsabilità manageriale e sono un dovere deontologico e contrattuale dell'intero personale che collabora a qualsiasi titolo all'offerta della prestazione.

In questa cornice di valori e principi, l'AIOP ritiene elemento sostanziale il dovere di:

- preservare e potenziare la qualificazione dell'imprenditorialità sanitaria e socio-sanitaria di diritto privato per una sempre maggiore professionalità responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale e del sistema sanitario e socio-sanitario del Paese nei suoi sei principi imprescindibili:

eguaglianza tra tutti i cittadini richiedenti cure e assistenza; *imparzialità* della struttura erogatrice nello svolgimento quotidiano della propria attività; *diritto di scelta* da parte dei cittadini; *partecipazione* del paziente ad ogni informazione relativa al suo stato di salute; *efficienza ed efficacia* nell'erogazione delle prestazioni; *miglioramento continuo* dei metodi e dei processi di qualità.

Nel recepire il Codice Etico e dei valori associativi del sistema confindustriale, AIOP vuole affermare la sua determinazione nell'adottare comportamenti conseguenti.

Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice Etico e dai valori associativi impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:

- Aziende associate;
- Rappresentanti legali e Rappresentanti AIOP che rivestono incarichi associativi;
- Componenti esterni degli organi statutari;
- Collaboratori.

1. AZIENDE ASSOCIATE

Con riferimento all'attività d'impresa, le Aziende associate si impegnano:

- a) ad assicurare, in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile, con particolare riguardo ad aree sensibili quali i rapporti con la pubblica amministrazione e con la criminalità organizzata, anche in sintonia con gli orientamenti complessivi in materia espressi dal sistema confindustriale;
- b) ad offrire il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e all'affermazione di modelli d'eccellenza;
- c) a realizzare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale, e ad applicare compiutamente i contratti di lavoro e a seguire gli orienta-

- menti associativi nelle relazioni sindacali;
- d) ad effettuare la selezione di personale per l'assunzione in modo trasparente e tenendo conto esclusivamente della professionalità specifica riferita alla funzione, rifiutando condizionamenti impropri interni ed esterni;
- e) a riconoscere nelle risorse umane il patrimonio fondamentale ed insostituibile per il proprio successo, ispirandosi, nella gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione, al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovendone la piena valorizzazione e lo sviluppo professionale - anche favorendo l'acquisizione dei crediti ECM e di altri percorsi formativi;
- f) a non stipulare contratti collettivi aziendali di lavoro sia normativi che economici in deroga o in contrasto con quelli conclusi a livello nazionale, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente e dall'art. 7 dello Statuto Sociale;
- g) ad assicurare nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative;
- h) a riconoscere l'importanza del rispetto e della tutela dell'ambiente, anche in termini di corretto utilizzo delle fonti energetiche, e a promuovere la valutazione dell'impatto ambientale nelle proprie decisioni, al fine di minimizzarne gli eventuali effetti negativi.

Nei confronti dei pazienti e di ogni utente, le Aziende associate si impegnano a garantire:

- i) ad assicurare le migliori prestazioni di diagnosi e cura, assistenza, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità, nonché la più esaustiva informazione sulle modalità di cura adottate, consentendo l'assunzione di decisioni consapevoli da parte del paziente e utente stesso;
- l) a fornire una informazione adeguata sul soggiorno ospedaliero e residenziale, la diagnosi e gli atti terapeutici sintetizzati nella cartella clinica, nel rigoroso rispetto della riservatezza dei dati nei confronti di terzi, senza utilizzare strumenti di persuasione ingannevoli o non veritieri e senza favorire disparità di trattamento o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- m) a fornire adeguata ed esaustiva informazione anche a pazienti e utenti stranieri, ove necessario mediante l'utilizzo di interpreti con adeguate competenze linguistiche;
- n) a garantire il diritto ad avanzare eventuali reclami.

Nei confronti dei fornitori, le Aziende associate assicurano:

- o) di effettuare precise procedure per la selezione, al fine di evitare, anche in questo caso, condizionamenti esterni che pregiudichino la qualità e la sicurezza delle prestazioni offerte, l'autonomia e la correttezza imprenditoriale.

Nella vita associativa, i rappresentanti delle Aziende si impegnano:

- p) ad assicurare una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svol-

- gimento della vita e delle attività dell'Associazione, in piena integrità ed autonomia;
- q) a operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all'interno dell'Associazione;
 - r) ad assicurare un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l'assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l'indipendenza, la correttezza, l'integrità e l'autonomia di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente l'adesione ad organizzazioni non concorrenti;
 - s) ad osservare puntualmente le norme dello Statuto Sociale, impegnandosi ad assicurare un ampio e convinto contributo alle nuove e più impegnative forme di partecipazione alla vita associativa previste dall'ultima revisione statutaria (maggio 2023);
 - t) a conformarsi a tutte le delibere, decisioni e direttive adottate dagli organi dell'Associazione;
 - u) ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il rapporto con gli altri Associati e/o con l'Associazione stessa;
 - v) a non compiere atti incompatibili con l'appartenenza all'AIOP e con il presente Codice Etico e a non aderire ad Associazioni che adottino comportamenti in contrapposizione con le deliberazioni degli organi sociali.

2. RAPPRESENTANTI LEGALI E RAPPRESENTANTI AIOP CHE RIVESTONO CARICHE ASSOCIATIVE

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi.

In questo quadro, laddove si svolga una competizione elettorale, essa diviene il primo momento per riscontrare la coerenza dei candidati rispetto ai più elevati standard etici, che caratterizzano l'intero sistema associativo.

I candidati ai vertici dell'Associazione, a tutti i livelli stabiliti dallo Statuto, si impegnano a fornire agli organi associativi tutte le informazioni necessarie e richieste, ivi compresa l'eventuale appartenenza a Gruppi societari.

Per cariche associative si intendono tutte le cariche elettive, come disciplinate dallo Statuto. Non rientrano in tale novero gli incarichi alla partecipazione a commissioni e comitati attribuiti dagli organi associativi competenti.

I Rappresentanti legali e i Rappresentanti AIOP che rivestono cariche associative si impegnano a:

- a) operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della

- propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti;
- b) mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, con divieto di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse;
 - c) mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia di giudizio e indipendenza;
 - d) dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento della nomina a componente del Governo nazionale, regionale, provinciale, del Parlamento e delle altre Assemblee legislative, di enti locali capoluoghi di provincia, e di autosospendersi per l'intera durata di una eventuale campagna elettorale;
 - e) dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento della nomina agli organi di Associazioni che, a giudizio del Consiglio di Presidenza Nazionale, adottino comportamenti in contrapposizione con le deliberazioni degli organi sociali. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti;
 - f) fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
 - g) trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle dimensioni e indirizzo nosologico delle loro strutture;
 - h) rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.
- In caso di condanna definitiva per uno dei reati di cui al DLgs 231/2001 è prevista la decadenza dalla carica associativa ricoperta.

La carica associativa è sospesa in caso di provvedimenti limitativi della libertà personale ovvero interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni.

In entrambe le ultime due ipotesi, il destinatario dei provvedimenti è tenuto a darne immediata comunicazione alla Presidenza Nazionale.

Non è consentito destinare fondi associativi per finanziare partiti politici, loro rappresentanti o candidati. Si può aderire a richieste di contributi e patrocini provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi che siano di elevato valore scientifico, culturale o filantropico e che coinvolgano un elevato numero di persone.

Eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della medicina, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte e sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità.

3. COMPONENTI ESTERNI DEGLI ORGANI STATUTARI

I componenti esterni presenti negli organi statutari quali il Comitato dei Saggi, il Comitato Scientifico e il Collegio dei Probiviri, vengono scelti tra soggetti che non hanno una

rappresentanza diretta delle strutture associate, secondo criteri di autonomia e capacità, su delibera degli organi associativi competenti e, una volta nominati, si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nel rispetto delle linee di indirizzo che l'AIOP è tenuta a fornire;
- ad assicurare una informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- a rimettere il loro mandato allorquando si presentano cause di conflitto di interessi o impossibilità di una partecipazione efficace e continuativa.

4. COLLABORATORI

I collaboratori, dipendenti, libero-professionisti e consulenti fissi, della Sede nazionale AIOP e di tutte le Sedi periferiche dell'Associazione, in qualità di componenti operative e direttive dell'agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni dell'Associazione e nella tutela dell'immagine, della reputazione e degli standard etici di AIOP e del sistema confindustriale.

I collaboratori, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall'inquadramento contrattuale, si impegnano a:

- a) comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di AIOP affermati nel Codice Etico e dei valori associativi;
- b) tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con AIOP o volta all'ottenimento di vantaggi personali;
- c) improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri collaboratori delle Sedi regionali e delle Province autonome alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti;
- d) comunicare tempestivamente al proprio Consiglio di Presidenza eventuali ruoli ricoperti all'interno di una o più strutture associate.


5. ORGANI E AZIONI DI TUTELA

La verifica e l'applicazione del presente Codice Etico sono demandate al Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza, anche su segnalazione delle Sedi regionali o di qualunque Associato, una volta accertata la violazione dei principi enunciati dal presente Codice Etico, adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni, immediatamente esecutivi.

Avverso i predetti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso entro il termine di cinque giorni.





ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE E TERRITORIALI
E DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E TERRITORIALI DI DIRITTO PRIVATO

REGOLAMENTO ELETTORALE

Per la partecipazione e per lo svolgimento dell'Assemblea Generale, delle Assemblee della Sezione ospedaliera e della Sezione socio-sanitaria, del Consiglio Nazionale elettivo AIOP Giovani ai fini del conferimento delle cariche sociali previste dallo Statuto AIOP.

Approvato dal Consiglio Nazionale il 24 ottobre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Fermo restando che le regole relative alla partecipazione all'Assemblea Generale elettiva, all'espressione del voto e alla validità della stessa Assemblea rimangono quelle sancite agli articoli 7 e 11 del vigente Statuto Sociale, l'articolato che segue vuole regolare lo svolgimento delle Assemblee previste nello Statuto per l'elezione delle seguenti cariche sociali: Presidente Nazionale e undici Vice Presidenti Nazionali, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri, Presidente Nazionale e tre Vice Presidenti Nazionali della Sezione ospedaliera, Presidente Nazionale e tre Vice Presidenti Nazionali della Sezione socio-sanitaria, Presidente Nazionale e tre Vice Presidenti Nazionali della Sezione AIOP Giovani.



PARTE I - FASE PRELIMINARE

Art. 1 - Convocazione delle Assemblee, Generale e di Sezione, e nomina del Comitato dei Saggi

Preliminarmente, il Presidente Nazionale comunica agli Associati, entro il 10 marzo, la data dell'Assemblea Generale elettiva per il conferimento di cariche sociali, che sarà convocata almeno dieci giorni liberi prima della data di svolgimento dell'Assemblea, a mezzo raccomandata o PEC o tramite un sistema equivalente che abbia il medesimo valore legale e li invita a presentare candidature per gli organi sociali.

In sede di prima applicazione il Presidente Nazionale, entro il 10 marzo, comunica, altresì, la data delle prime Assemblee Nazionali elettive della Sezione ospedaliera e della Sezione socio-sanitaria, che saranno convocate almeno dieci giorni liberi prima della data di svolgimento delle stesse, e invita gli Associati a presentare candidature per ricoprire cariche sociali.

Per le elezioni successive, tale compito è assolto dal Presidente Nazionale di ciascuna Sezione.

Le lettere di convocazione devono contenere la scheda di partecipazione con tutti i dati richiesti agli Associati, compreso il facsimile di delega, da restituire alla Sede nazionale entro cinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea medesima.

Il Consiglio Generale, entro il 30 marzo, nomina fra gli Associati o tra soggetti esterni all'Associazione tre componenti per la costituzione del Comitato dei Saggi, deputato alla verifica dei requisiti dei candidati e di eventuali cause di incompatibilità.

I componenti del Comitato dei Saggi scelti tra gli Associati devono rappresentare strutture regolarmente iscritte, non ricoprire incarichi politici e non essere candidati alle cariche sociali da eleggere.

Costituito il Comitato dei Saggi, il Presidente Nazionale ne dà immediata comunicazione agli Associati a mezzo raccomandata o PEC o tramite un sistema equivalente che abbia il medesimo valore legale.

In sede di prima applicazione il Comitato dei Saggi viene nominato dal Consiglio Nazionale in carica.

Art. 2 - Requisiti dei candidati e presentazione delle candidature

Tutti i candidati che intendano proporsi per ricoprire cariche sociali devono dichiarare espressamente la loro adesione al Codice Etico dell'Associazione e, in particolare, alle norme relative all'assunzione di cariche associative.

I candidati non devono versare in situazioni giudiziarie, personali e professionali in contrasto con il Codice Etico e con i valori associativi.

Le candidature devono essere presentate al Comitato dei Saggi (art. 13 Statuto), entro il 10 aprile, alternativamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano da depositare presso la Sede nazionale, PEC o tramite un sistema equivalente che abbia il medesimo valore legale, compilando un'autocertificazione attestante il pos-

nesso dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità, corredata dalla documentazione rispettivamente richiesta a seconda della carica che si intende ricoprire, come di seguito indicata.

Candidati alla carica di Presidente Nazionale e di Vice Presidente Nazionale.

Possono presentare la propria candidatura tutti i legali rappresentanti delle strutture di cui all'articolo 1 dello Statuto, nonché i rappresentanti AIOP delegati stabilmente alla rappresentanza delle strutture associate, in regola con il versamento delle quote associative alla data del 28 febbraio o a quella stabilita dal Consiglio di Presidenza.

Non sono ammesse candidature in più di una lista.

Le candidature alla carica di Presidente Nazionale devono essere corredate dalla seguente documentazione (Allegato 1):

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) *curriculum vitae* datato e firmato;
- 3) modulo completo dei nominativi degli undici candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale appartenenti alla lista del candidato alla Presidenza Nazionale;
- 4) copie dei documenti di identità degli undici candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale appartenenti alla lista del candidato alla Presidenza Nazionale;
- 5) autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità sottoscritte da ciascuno degli undici candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale appartenenti alla lista del candidato alla Presidenza Nazionale, complete di dichiarazione attestante la formale accettazione della candidatura (Allegato 2);
- 6) *curricula* datati e firmati di tutti gli undici candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale appartenenti alla lista del candidato alla Presidenza Nazionale.

Candidati alla carica di Presidente e Vice Presidente Nazionale della Sezione ospedaliera e della Sezione socio-sanitaria.

Possono presentare la propria candidatura tutti i legali rappresentanti delle strutture di cui all'articolo 1 dello Statuto, nonché i rappresentanti AIOP delegati stabilmente alla rappresentanza delle strutture associate che esercitano, rispettivamente, attività ospedaliera e attività socio-sanitaria, in regola con il versamento delle quote associative alla data del 28 febbraio o a quella stabilita dal Consiglio di Presidenza.

Non sono ammesse candidature in più di una lista.

Le candidature alla carica di Presidente Nazionale di ciascuna Sezione devono essere corredate dalla seguente documentazione (Allegati 3 e 5):

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) *curriculum vitae* datato e firmato;
- 3) modulo completo dei nominativi dei tre candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale di Sezione, distinti per area geografica Nord-Centro-Sud, appartenenti alla lista del candidato alla Presidenza Nazionale di Sezione;
- 4) copie dei documenti di identità dei tre candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale di Sezione appartenenti alla lista del candidato alla Presidenza Nazionale di Sezione;

- 5) autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità, sottoscritte da ciascuno dei tre candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale di Sezione appartenenti alla lista del candidato alla Presidenza Nazionale di Sezione, complete di dichiarazione attestante la formale accettazione della candidatura (Allegati 4 e 6);
- 6) *curricula* datati e firmati di tutti i tre candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale di Sezione appartenenti alla lista del candidato alla Presidenza Nazionale di Sezione.

Candidati alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre Revisori effettivi e due supplenti.

Possono presentare la propria candidatura tutti i legali rappresentanti delle strutture di cui all'articolo 1 dello Statuto, nonché i Rappresentanti AIOP delegati stabilmente alla rappresentanza delle strutture associate in regola con il versamento delle quote associative alla data del 28 febbraio o a quella stabilita dal Consiglio di Presidenza e iscritti al Registro dei Revisori Legali.

La candidatura può, altresì, essere presentata da soggetti esterni all'Associazione, purché iscritti al Registro dei Revisori Legali.

I candidati devono specificare se intendono candidarsi nella lista dei Revisori effettivi o in quella dei supplenti, compilando il rispettivo modello di autocertificazione (Allegati 7-8).

Le candidature devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) *curriculum vitae* datato e firmato;
- 3) documento attestante l'iscrizione al Registro dei Revisori legali.

Candidati alla carica di componente del Collegio dei Probiviri, composto da un numero di componenti compreso fra 5 e 7.

Possono presentare la propria candidatura tutti i legali rappresentanti delle strutture di cui all'articolo 1 dello Statuto, nonché i rappresentanti AIOP delegati stabilmente alla rappresentanza delle strutture associate in regola con il versamento delle quote associative alla data del 28 febbraio o a quella stabilita dal Consiglio di Presidenza, che abbiano comprovata esperienza e competenza in materia giuridica e/o di *governance*.

Le candidature possono altresì essere presentate da soggetti esterni all'Associazione, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.

Le candidature devono essere corredate dalla seguente documentazione (Allegato 9):

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) *curriculum vitae* datato e firmato che attesti la comprovata esperienza e competenza in materia giuridica e/o di *governance*.

Art. 3 - Compiti preliminari del Comitato dei Saggi

Il Comitato dei Saggi, una volta ricevute tutte le candidature, elegge al suo interno un Presidente e, avvalendosi di una segreteria tecnica affidata al Direttore Generale o, su sua proposta, ad altra risorsa della Sede nazionale, verifica:

per la carica di Presidente Nazionale e di Vice Presidente Nazionale:

- a) il regolare pagamento delle quote associative;
- b) l'assenza di cause ostative o di incompatibilità previste dallo Statuto e dal Codice Etico, che dovranno essere rimosse in caso di elezione;
- c) la dichiarazione di adesione al Codice Etico e ai valori ivi contenuti;

per la carica di Presidente Nazionale e di Vice Presidente Nazionale della Sezione ospedaliera e della Sezione socio-sanitaria:

- a) il regolare pagamento delle quote associative;
- b) l'assenza di cause ostative o di incompatibilità previste dallo Statuto e dal Codice Etico, che dovranno essere rimosse in caso di elezione;
- c) la dichiarazione di adesione al Codice Etico e ai valori ivi contenuti;
- d) la rispondenza al criterio geografico dell'appartenenza alle aree Nord-Centro-Sud per le strutture associate rappresentate dai candidati alla Vice Presidenza di Sezione;

per la carica di componente effettivo e supplente del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) il regolare pagamento delle quote associative (per i soli candidati interni all'Associazione);
- b) l'iscrizione nel Registro dei Revisori legali;
- c) l'assenza di cause ostative o di incompatibilità previste dallo Statuto e dal Codice Etico, che dovranno essere rimosse in caso di elezione;
- d) la dichiarazione di adesione al Codice Etico e ai valori ivi contenuti;

per la carica di componente del Collegio dei Proviviri:

- a) il regolare pagamento delle quote associative (per i soli candidati interni all'Associazione);
- b) l'assenza di cause ostative o di incompatibilità previste dallo Statuto e dal Codice Etico, che dovranno essere rimosse in caso di elezione;
- c) la dichiarazione di adesione al Codice Etico e ai valori ivi contenuti;
- d) la coerenza del *curriculum vitae* con i requisiti di comprovata esperienza e competenza in materia giuridica e/o di *governance*.

Il Comitato dei Saggi può chiedere ai candidati alla Presidenza Nazionale e alla Presidenza Nazionale di ciascuna Sezione, la sostituzione dei candidati alla Vice Presidenza privi dei requisiti richiesti.

Una volta operata la detta verifica, il Comitato dei Saggi predispone gli elenchi dei candidati alle varie cariche che le Assemblee, Generale e di Sezione, dovranno conferire e successivamente:

- a) trasmette al Consiglio Generale l'elenco completo dei nominativi dei candidati alla carica di Presidente Nazionale, con le relative liste di undici candidati alla Vice Presidenza Nazionale, che abbiano superato il vaglio di ammissibilità.

L'elenco deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della data fissata per la

- riunione del Consiglio Generale nella quale si delibera in merito alle candidature alla Presidenza e alla Vice Presidenza Nazionale, che dovrà tenersi entro il 30 aprile;
- b) trasmette al Presidente Nazionale gli elenchi completi dei nominativi dei candidati alla carica di componente effettivo e supplente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei candidati alla carica di componente del Collegio dei Probiviri.

I predetti elenchi devono essere trasmessi almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale;

- c) trasmette ai Presidenti Nazionali di ciascuna Sezione gli elenchi completi dei candidati alla carica di Presidente Nazionale di Sezione, con le relative liste di tre candidati alla carica di Vice Presidenti Nazionali di Sezione distinti per area geografica Nord-Centro-Sud.

I predetti elenchi devono essere trasmessi almeno trenta giorni prima della data di convocazione delle Assemblee di Sezione.

In sede di prima applicazione, gli elenchi dei candidati alla carica di Presidente Nazionale di Sezione, con le relative liste di Vice Presidenti, vengono trasmessi al Presidente Nazionale.

Art. 4 - Compiti del Consiglio Generale per le candidature alla Presidenza e alla Vice Presidenza Nazionale

Il Consiglio Generale, entro il 30 aprile, si riunisce per deliberare in merito alle candidature alla Presidenza Nazionale con le rispettive liste di Vice Presidenti.

Dopo aver deliberato, il Consiglio Generale trasmette al Presidente Nazionale l'elenco dei candidati alla Presidenza Nazionale le cui liste abbiano raccolto più del 30% dei voti espressi a scrutinio segreto nella relativa seduta.

La votazione avviene su scheda unica, comprendente il nome dei candidati Presidenti e dei candidati Vice Presidenti, e l'elettore può esprimere un'unica preferenza per un candidato alla Presidenza, con attribuzione automatica del voto alla relativa lista.

Art. 5 - Regole generali per la partecipazione alle Assemblee Nazionali e compiti del Presidente Nazionale e dei Presidenti Nazionali di Sezione

Alle Assemblee Nazionali, Generale e di ciascuna Sezione, possono partecipare esclusivamente gli Associati che risultano in regola con il versamento delle quote associative. L'Associato al quale è stata accordata la possibilità di saldare le quote pregresse mediante un piano di rateizzazione può partecipare solo se in regola con il suddetto piano, come certificato dall'Amministrazione della Sede nazionale.

Eventuali variazioni di posti letto delle Associate, conseguenti a provvedimenti regionali, successive alla data di regolarizzazione dell'acconto delle quote associative annuali, non producono effetti fino al 30 giugno.

Ogni Associato può farsi rappresentare fornendo delega scritta.

Il delegato può ricevere una sola delega, salvo il caso di deleghe conferite da più Associati appartenenti a un unico Gruppo societario.

La possibilità di conferire una pluralità di deleghe a un unico soggetto, dunque, è prevista

esclusivamente nel caso di imprese riconducibili a un medesimo Gruppo societario, a condizione che tale circostanza sia stata preventivamente comunicata alla Sede nazionale, mediante autocertificazione.

Almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle Assemblee Nazionali, Generale e di Sezione, il Presidente Nazionale e i Presidenti Nazionali di ciascuna Sezione predispongono gli elenchi definitivi degli Associati in regola con il versamento delle quote associative entro la data stabilita dal Consiglio di Presidenza, aventi diritto a partecipare e votare nelle rispettive Assemblee elettive, che non potranno essere modificati se non per il conferimento o la modifica delle relative deleghe.

I predetti elenchi devono riportare i seguenti dati per ciascun Associato:

- 1) rappresentante legale o rappresentante AIOP che parteciperà all'Assemblea Nazionale Generale o alle Assemblee Nazionali di Sezione;
- 2) voti esercitabili nell'Assemblea Nazionale Generale e nelle Assemblee di Sezione;
- 3) eventuale Gruppo societario di appartenenza della struttura associata.

In sede di prima applicazione, l'elenco degli aventi diritto a partecipare e a votare nelle Assemblee di Sezione è redatto dal Presidente Nazionale.

I medesimi elenchi saranno successivamente trasmessi alla Commissione Verifica Poteri che verrà nominata dall'Assemblea Generale e dalle Assemblee di Sezione.

Art. 6 - Parte preliminare al Consiglio Nazionale elettivo AIOP Giovani

Preliminarmente, il Presidente Nazionale AIOP Giovani, entro il 10 marzo, comunica agli Associati AIOP Giovani la data del Consiglio Nazionale elettivo della Sezione per l'elezione del Presidente Nazionale e dei tre Vice Presidenti Nazionali AIOP Giovani.

L'avviso di convocazione viene trasmesso almeno dieci giorni liberi prima della data di svolgimento del Consiglio Nazionale, a mezzo raccomandata o PEC o tramite altro sistema equivalente con il medesimo valore legale.

Le Assemblee Regionali per il rinnovo delle cariche sociali regionali AIOP Giovani che faranno parte del Consiglio Nazionale sono convocate entro il 30 aprile (in sede di prima applicazione entro il 30 marzo).

Il verbale di ognuna delle suddette Assemblee regionali AIOP Giovani deve essere immediatamente trasmesso alla Sede nazionale.

Possono presentare la propria candidatura alla Presidenza Nazionale AIOP Giovani tutti i legali rappresentanti o proprietari (soci) delle strutture di cui all'articolo 1 dello Statuto, in regola con il versamento delle quote associative alla data del 28 febbraio o a quella stabilita dal Consiglio di Presidenza o i rispettivi parenti entro il secondo grado, con età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Le candidature alla carica di Presidente, accompagnate dall'indicazione dei nominativi dei tre candidati alla carica di Vice Presidente - uno dei quali dovrà essere individuato quale Vice Presidente Vicario - devono essere presentate al Comitato dei Saggi, entro il 10 aprile, alternativamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano da depositare presso la Sede nazionale, PEC o tramite un sistema equivalente che abbia il medesimo valore legale, compilando un'autocertificazione attestante il pos-

sesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e l'assenza di cause di incompatibilità, corredata dalla seguente documentazione (Allegato 10):

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) *curriculum vitae* datato e firmato;
- 3) modulo completo dei nominativi dei tre candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale AIOP Giovani appartenenti alla lista del candidato alla Presidenza Nazionale AIOP Giovani;
- 4) copie dei documenti di identità dei tre candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale AIOP Giovani appartenenti alla lista del candidato alla Presidenza Nazionale AIOP Giovani;
- 5) autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità sottoscritte da ciascuno dei tre candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale AIOP Giovani appartenenti alla lista del candidato alla Presidenza Nazionale AIOP Giovani, complete di dichiarazione attestante la formale accettazione della candidatura (Allegato 11);
- 6) *curricula* datati e firmati di tutti i tre candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale AIOP Giovani appartenenti alla lista del candidato alla Presidenza Nazionale AIOP Giovani.

Non sono ammesse candidature in più di una lista.

Una volta ricevute le candidature, il Comitato dei Saggi valuta:

- a) il regolare pagamento delle quote associative della struttura rappresentata;
- b) l'assenza di cause ostative o di incompatibilità previste dallo Statuto e dal Codice Etico, che dovranno essere rimosse in caso di elezione;
- c) la dichiarazione di adesione al Codice Etico e ai valori ivi contenuti.

Una volta operate le dette verifiche, il Comitato dei Saggi, almeno trenta giorni prima dello svolgimento del Consiglio Nazionale elettivo, trasmette al Presidente Nazionale Aiop Giovani l'elenco dei candidati alla Presidenza, con le rispettive liste di candidati alla Vice Presidenza, che abbiano superato il vaglio di ammissibilità.

Entro il medesimo termine, il Direttore Generale fornisce al Presidente Nazionale AIOP Giovani l'elenco dei componenti il Consiglio Nazionale AIOP Giovani.

PARTE II - FASE ASSEMBLEARE

Art. 7 - Accreditemento dei partecipanti

Ogni rappresentante legale/AIOP partecipante, avente diritto al voto e inserito nell'elenco predisposto dai Presidenti Nazionali e di ciascuna Sezione, deve accreditarsi presso la Segreteria dell'Assemblea.

In caso di votazione in modalità elettronica si procede alla verifica degli accessi individuali con le credenziali sulla piattaforma dedicata; in caso di votazione in modalità cartacea, l'Associato riceve apposite schede elettorali.

Le votazioni per il conferimento delle cariche sociali si effettuano a scrutinio segreto, anche nell'ipotesi di un unico candidato.

In tal senso devono essere previsti tutti gli accorgimenti che consentano la non riconoscibilità del voto.

Art. 8 - Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, della Commissione Verifica Poteri e degli Scrutatori

Accertata la presenza del numero legale dei partecipanti previsto dall'articolo 11 dello Statuto, il Presidente Nazionale dichiara l'Assemblea validamente costituita e apre i lavori. In sede di prima applicazione, le Assemblee di Sezione sono aperte dal Presidente Nazionale.

L'Assemblea, come previsto dall'articolo 11 dello Statuto, per la costituzione del Seggio elettorale elegge una Commissione di Verifica dei Poteri (CVP) composta da quattro membri: un Presidente, un Segretario, nonché due Scrutatori, scelti fra tutti gli Associati e tra i collaboratori delle Sedi regionali AIOP.

La CVP si avvale, per la verifica dei poteri dei partecipanti, delle risorse della Sede nazionale AIOP.

Art. 9 - Dibattito e apertura del seggio elettorale

Una volta costituita l'Assemblea, il Presidente invita i candidati alla Presidenza ad esporre i rispettivi programmi e subito dopo dichiara aperta la discussione, nel corso della quale ogni partecipante ha diritto di prendere la parola e di formulare proposte o mozioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I tempi per gli interventi inerenti alle espressioni di voto di ciascun partecipante, con esclusione di quelli concessi ai candidati, non possono essere, di norma, superiori ai dieci minuti. Esauriti tutti gli interventi e le varie eventuali mozioni, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione e apre il seggio elettorale per le votazioni delle cariche associative.

Art. 10 - Operazioni di voto

Ciascun Associato può esprimere sulle schede elettorali (anche digitali, in caso di voto elettronico) una sola preferenza per l'elezione del Presidente Nazionale, con attribuzione

automatica del voto alla rispettiva lista di Vice Presidenti, una sola preferenza per l'elezione dei Presidenti delle Sezioni, con attribuzione automatica del voto alla rispettiva lista di Vice Presidenti, massimo tre preferenze per i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e massimo due preferenze per i componenti supplenti.

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri, ciascun Associato può esprimere sulle schede elettorali da 5 a 7 preferenze, a seconda del numero di componenti proposto dal Presidente Nazionale.

Qualora il numero delle preferenze espresse fosse superiore a quello indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, la scheda in questione è nulla.

Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche. Il Presidente dell'Assemblea dirime insindacabilmente eventuali contestazioni riguardanti le operazioni di voto.

Art. 11 - Chiusura del seggio

Alla chiusura del seggio, si provvede immediatamente:

- a) allo spoglio dei voti, anche in forma elettronica;
- b) alla compilazione del relativo verbale;
- c) all'invio del suddetto verbale al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea cura la trasmissione dei plichi contenenti le schede votate e scrutinate alla Sede nazionale dell'Associazione, distinguendo quelle regolari da quelle annullate o contestate, che saranno custodite per un massimo di novanta giorni.

Art. 12 - Proclamazione degli eletti

Ultimate le votazioni e data lettura del verbale, il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati.

Per quanto concerne l'elezione del Presidente Nazionale e dei Presidenti Nazionali di Sezione, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

L'elezione del Presidente Nazionale determina automaticamente l'elezione degli undici Vice Presidenti Nazionali appartenenti alla rispettiva lista, che lo affiancheranno nel Consiglio di Presidenza.

L'elezione dei Presidenti della Sezione ospedaliera e della Sezione socio-sanitaria determina automaticamente l'elezione dei tre Vice Presidenti di Area Nord-Centro-Sud appartenenti alle rispettive liste, che li affiancheranno nei Consigli di Presidenza di Sezione. Per quanto concerne l'elezione dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori, risultano eletti i primi tre candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

Per quanto concerne l'elezione dei componenti supplenti del Collegio dei Revisori, risultano eletti i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per quanto concerne l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri, risultano eletti i primi 5 o 7 candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

Art. 13 - Accettazione della carica e incompatibilità successive all'elezione

Entro novanta giorni dall'elezione, il candidato eletto deve formalmente accettare la ca-

rica e contestualmente sottoscrivere un'autocertificazione che attesti l'assenza di altre cariche sociali o cariche/incarichi politici che determinino una incompatibilità prevista dallo Statuto o dal Codice Etico.

Entro il medesimo termine, qualora si verifichi una incompatibilità fra due cariche detenute dallo stesso soggetto, l'interessato è tenuto ad esercitare il diritto di opzione.

Fino alla data nella quale viene esercitato il diritto di opzione, il candidato eletto mantiene la carica precedentemente detenuta.

Gli organi esistenti al momento dell'elezione rimangono in carica fino all'assunzione del mandato da parte dei nuovi eletti.

Art. 14 - Comunicazione dei risultati agli Associati

Entro il settimo giorno successivo allo svolgimento delle elezioni, il Presidente Nazionale uscente provvede alla comunicazione dei risultati a tutti gli Associati.

Art. 15 - Operazioni di voto nel Consiglio Nazionale elettivo AIOP Giovani

La costituzione del Consiglio Nazionale elettivo AIOP Giovani segue le procedure già descritte negli articoli 7, 8 e 9, in quanto compatibili.

La votazione avviene su scheda unica comprendente il nome del candidato Presidente e dei candidati Vice Presidenti appartenenti alla rispettiva lista, secondo i criteri descritti nell'articolo 10.

Alla chiusura del seggio si procede immediatamente al conteggio dei voti.

Viene eletto il candidato Presidente Nazionale AIOP Giovani che ha riportato il maggior numero dei voti, unitamente ai Vice Presidenti che fanno parte della propria lista.

Il Presidente Nazionale AIOP Giovani uscente comunica i risultati delle elezioni a tutti gli Associati e agli Associati AIOP Giovani entro il settimo giorno successivo allo svolgimento delle elezioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si procede in analogia con quanto normato nel presente Regolamento per l'elezione degli altri organi associativi, in quanto compatibile.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale

Il Presidente Nazionale, entro quindici giorni dall'assunzione della carica, convoca la prima riunione del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale in carica, viene immediatamente divulgato agli Associati.

Entra in vigore dal 1° gennaio 2024.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si intendono ivi richiamate le norme del vigente Statuto Associativo.

Allegato 1

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE NAZIONALE AIOP

Allegato 2

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI VICE PRESIDENTE NAZIONALE AIOP

Allegato 3

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE NAZIONALE
DELLA SEZIONE OSPEDALIERA AIOP

Allegato 4

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI VICE PRESIDENTE NAZIONALE DELLA SEZIONE OSPEDALIERA AIOP

Allegato 5

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE NAZIONALE
DELLA SEZIONE SOCIO-SANITARIA AIOP

Allegato 6

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI VICE PRESIDENTE NAZIONALE DELLA SEZIONE SOCIO-SANITARIA AIOP

Allegato 7

CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE EFFETTIVO
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AIOP

Allegato 8

CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE SUPPLENTE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AIOP

Allegato 9

CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI AIOP

Allegato 10

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE NAZIONALE AIOP GIOVANI

Allegato 11

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI VICE PRESIDENTE NAZIONALE DELLA SEZIONE AIOP GIOVANI



Gli allegati sono disponibili in formato word
al seguente indirizzo:

www.aiop.it/modulicandidature

**CRONOPROGRAMMA
DINAMICA ELETTIVA IN PRIMA APPLICAZIONE
(1° GENNAIO 2024) – ART. 46 STATUTO**

Entro 180 giorni dall'approvazione nuovo Statuto Aiop (3 novembre 2023)	Il Consiglio Nazionale approva il Codice Etico, il Regolamento Elettorale Nazionale e lo Schema Tipo di Regolamento Elettorale Regionale.	Art. 46 Statuto
1° gennaio 2024	Decadono tutte le cariche non previste dal nuovo Statuto.	Art. 46 Statuto
28 febbraio 2024	Termine per il versamento dell'acconto della quota associativa, salvo l'eventuale differimento stabilito dal Consiglio di Presidenza.	Art. 27 Statuto
Entro il 10 marzo 2024	Il Presidente Nazionale comunica agli Associati la data dell'Assemblea Generale elettiva, determinata dal Consiglio Nazionale, e la data delle Assemblee Nazionali di Sezione. Il Presidente Nazionale AIOP Giovani comunica agli Associati AIOP Giovani la data del Consiglio Nazionale elettivo della Sezione.	Artt. 1 e 6 Regolamento elettorale
Entro il 15 marzo 2024	Il Comitato Esecutivo in carica predispone la proposta di bilancio.	Artt. 17 e 46 Statuto
Entro il 30 marzo 2024	Il Consiglio Nazionale in carica nomina il Comitato dei Saggi. Il Presidente Nazionale ne dà comunicazione agli Associati.	Art. 46 Statuto Art. 1 Regolamento Elettorale

Entro il 10 aprile 2024

Il Comitato dei Saggi riceve:

- le candidature relative alla carica di Presidente Nazionale, unitamente alle rispettive liste degli undici candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale;
- le candidature relative alle cariche di Presidente Nazionale delle Sezioni, ospedaliera e socio-sanitaria, unitamente alle rispettive liste dei tre Vice Presidenti di ciascuna Sezione;
- le candidature relative alle cariche di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- le candidature relative alla carica di Presidente Nazionale AIOIP Giovani, unitamente alle rispettive liste dei tre candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale.

Artt. 2 e 6 Regolamento Elettorale

Almeno 5 giorni prima del Consiglio Nazionale che delibera sulle candidature alla Presidenza Nazionale e comunque almeno 5 giorni prima del 30 aprile 2024

Una volta operate le verifiche previste dall'art. 3 del Regolamento Elettorale, il Comitato dei Saggi trasmette al Consiglio Nazionale in carica l'elenco dei candidati alla carica di Presidente Nazionale con le relative liste di candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale che abbiano superato il vaglio di ammissibilità.

Art. 3 Regolamento Elettorale

Entro il 30 aprile 2024

Il Consiglio Nazionale in carica:

- delibera in merito alle candidature alla Presidenza Nazionale;
- delibera in merito alla proposta di bilancio.

Art. 46 Statuto

Almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale, delle Assemblee Nazionali di Sezione e del Consiglio Nazionale AIOP Giovani

Una volta operate le verifiche previste dall'art. 3 del Regolamento Elettorale, il Comitato dei Saggi trasmette al Presidente Nazionale gli elenchi dei nominativi dei candidati alla carica di componente effettivo e supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, dei candidati alla carica di componente del Collegio dei Provisori e gli elenchi dei candidati alla carica di Presidente Nazionale di ciascuna Sezione e dei relativi Vice Presidenti appartenenti alle rispettive liste; al Presidente Nazionale AIOP Giovani gli elenchi dei candidati alla carica di Presidente Nazionale della Sezione Giovani e dei relativi Vice Presidenti. Il Consiglio Nazionale trasmette al Presidente Nazionale le candidature alla Presidenza Nazionale che abbiano superato il 30% dei voti espressi.

Artt. 3, 4 e 6 Regolamento Elettorale

Almeno 10 giorni liberi prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Nazionali di Sezione

Il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea Generale e le Assemblee Nazionali di Sezione per il conferimento delle cariche sociali.

Art. 46 Statuto
Art. 1 Regolamento Elettorale

<p>Almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Nazionali di Sezione</p>	<p>Il Presidente Nazionale predisporre gli elenchi definitivi degli Associati in regola con il versamento delle quote associative, aventi diritto a partecipare e a votare nell'Assemblea Generale e nelle Assemblee delle Sezioni</p>	<p>Art. 5 Regolamento Elettorale</p>
<p>Almeno 10 giorni prima dello svolgimento del Consiglio Nazionale AIOP Giovani</p>	<p>Il Direttore Generale fornisce al Presidente nazionale AIOP Giovani l'elenco dei componenti il Consiglio Nazionale AIOP Giovani.</p>	<p>Art. 6 Regolamento Elettorale</p>
<p>Almeno 10 giorni liberi prima dello svolgimento del Consiglio Nazionale Aiop Giovani</p>	<p>Il Presidente Nazionale AIOP Giovani convoca il Consiglio Nazionale elettivo per il conferimento di cariche sociali.</p>	<p>Art. 34 Statuto Art. 6 Regolamento Elettorale</p>
<p>Almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Nazionali di Sezione</p>	<p>Gli Associati trasmettono alla Sede nazionale le schede di partecipazione complete di eventuali deleghe.</p>	<p>Art. 1 Regolamento elettorale</p>
<p>Entro il 15 giugno 2024</p>	<p>Svolgimento dell'Assemblea Generale, delle Assemblee Nazionali di Sezione e del Consiglio Nazionale Aiop Giovani.</p>	<p>Artt. 10, 29 e 34 Statuto</p>
<p>Entro il 7° giorno successivo alle elezioni</p>	<p>Il Presidente Nazionale uscente comunica i risultati delle elezioni a tutti gli Associati.</p>	<p>Art. 14 Regolamento Elettorale</p>

**Entro 90 giorni dopo
l'Assemblea**

Il candidato eletto deve formalmente accettare la carica e contestualmente sottoscrivere un'autocertificazione che attesti l'assenza di altre cariche sociali o cariche/incarichi politici che determinino una incompatibilità prevista dallo Statuto o dal Codice Etico.

Entro il medesimo termine, qualora si verifichi una incompatibilità fra due cariche detenute dallo stesso soggetto, l'interessato è tenuto ad esercitare il diritto di opzione.

Art. 13 Regolamento elettorale

**Entro 15 giorni dopo
l'assunzione della carica**

Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale per l'insediamento.

Art. 13 Statuto
Art. 16 Regolamento Elettorale

CRONOPROGRAMMA DINAMICA ELETTIVA A REGIME

Entro il 28 febbraio	Versamento dell'acconto della quota associativa, salvo differimento stabilito dal Consiglio di Presidenza.	Art. 27 Statuto
Entro il 10 marzo	<p>Il Presidente Nazionale comunica agli Associati la data dell'Assemblea Generale elettiva determinata dal Consiglio Generale.</p> <p>I Presidenti di ciascuna Sezione comunicano la data delle Assemblee Nazionali di Sezione.</p> <p>Il Presidente Nazionale AIOP Giovani comunica agli Associati AIOP Giovani la data del Consiglio Nazionale elettivo della Sezione.</p>	Art. 16 Statuto Artt. 1 e 6 Regolamento Elettorale
Entro il 15 marzo	Il Consiglio di Presidenza predispone la proposta di bilancio	Art. 17 Statuto
Entro il 30 marzo	<p>Il Consiglio Generale nomina il Comitato dei Saggi.</p> <p>Il Presidente Nazionale ne dà comunicazione agli Associati.</p>	Artt. 13 e 16 Statuto Art. 1 Regolamento Elettorale

Entro il 10 aprile

Il Comitato dei Saggi riceve:

- le candidature relative alla carica di Presidente Nazionale, unitamente alle rispettive liste degli undici candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale;
- le candidature relative alle cariche di Presidente Nazionale delle Sezioni, ospedaliera e socio-sanitaria, unitamente alle relative liste dei tre Vice Presidenti di ciascuna sezione;
- le candidature relative alle cariche di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- le candidature relative alla carica di Presidente Nazionale AIOP Giovani, unitamente alle rispettive liste dei tre candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale AIOP Giovani.

Art. 13 Statuto
Artt. 2 e 6 Regolamento Elettorale

Almeno 5 giorni prima del Consiglio Generale che delibera sulle candidature alla Presidenza Nazionale e comunque almeno 5 giorni prima del 30 aprile

Una volta operate le verifiche previste dall'art. 3 del Regolamento Elettorale, il Comitato dei Saggi trasmette al Consiglio Generale l'elenco dei candidati alla carica di Presidente Nazionale con le relative liste di candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale che abbiano superato il vaglio di ammissibilità.

Artt. 13 e 16 Statuto
Art. 3 Regolamento Elettorale

Entro il 30 aprile

Il Consiglio Generale:

- delibera in merito alle candidature alla Presidenza Nazionale;
- delibera in merito all'approvazione della proposta di bilancio.

Artt. 13 e 16 Statuto

Almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale, delle Assemblee Nazionali di Sezione e del Consiglio Nazionale AIOG Giovani

Una volta operate le verifiche previste dall'art. 3 del Regolamento Elettorale, il Comitato dei Saggi trasmette al Presidente Nazionale gli elenchi dei nominativi dei candidati alla carica di componente effettivo e supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, dei candidati alla carica di componente del Collegio dei Probiviri e gli elenchi dei candidati alla carica di Presidente Nazionale di ciascuna Sezione e dei relativi Vice Presidenti appartenenti alle rispettive liste; al Presidente Nazionale AIOG Giovani gli elenchi dei candidati alla carica di Presidente Nazionale della Sezione Giovani e dei relativi Vice Presidenti. Il Consiglio Generale trasmette al Presidente Nazionale le candidature alla Presidenza Nazionale che abbiano superato il 30% dei voti espressi.

Artt. 3 e 4 Regolamento Elettorale

Almeno 10 giorni liberi prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Nazionali di Sezione

Il Presidente Nazionale convoca gli Associati all'Assemblea Generale elettiva per il conferimento di cariche sociali. I Presidenti Nazionali di ciascuna Sezione convocano gli Associati alle Assemblee Nazionali di Sezione elettive per il conferimento di cariche sociali.

Artt. 10 e 29 Statuto
Art. 1 Regolamento Elettorale

Almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Nazionali di Sezione

Il Presidente Nazionale predisponde l'elenco definitivo degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea Generale e ad esprimere il voto. I Presidenti Nazionali di ciascuna Sezione predispongono l'elenco definitivo degli aventi diritto a partecipare alle Assemblee Nazionali di Sezione e ad esprimere il voto.

Art. 5 Regolamento Elettorale

Almeno 10 giorni prima dello svolgimento del Consiglio Nazionale AIOP Giovani	Il Direttore Generale fornisce al Presidente nazionale AIOP Giovani l'elenco dei componenti il Consiglio Nazionale AIOP Giovani.	Art. 6 Regolamento Elettorale
Almeno 10 giorni liberi prima dello svolgimento del Consiglio Nazionale Aiop Giovani	Il Presidente Nazionale AIOP Giovani convoca il Consiglio Nazionale elettivo per il conferimento di cariche sociali.	Art. 34 Statuto Art. 6 Regolamento Elettorale
Almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Nazionali di Sezione	Gli Associati trasmettono alla Sede nazionale le schede di partecipazione complete di eventuali deleghe.	Art. 1 Regolamento Elettorale
Entro il 15 giugno	Svolgimento dell'Assemblea Generale, delle Assemblee Nazionali Di Sezione e del Consiglio Nazionale Aiop Giovani.	Artt. 10, 29 e 34 Statuto
Entro il 7° giorno successivo alle elezioni	Il Presidente Nazionale uscente comunica i risultati delle elezioni a tutti gli Associati.	Art. 14 Regolamento Elettorale
Entro 90 giorni dopo l'Assemblea	Il candidato eletto deve formalmente accettare la carica e contestualmente sottoscrivere un'autocertificazione che attesti l'assenza di altre cariche sociali o cariche/incarichi politici che determinino una incompatibilità prevista dallo Statuto o dal Codice Etico. Entro il medesimo termine, qualora si verifichi una incompatibilità fra due cariche detenute dallo stesso soggetto, l'interessato è tenuto ad esercitare il diritto di opzione.	Art. 13 Regolamento elettorale
Entro 15 giorni dopo l'assunzione della carica	Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale per l'insediamento.	Art. 13 Statuto Art. 16 Regolamento Elettorale



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE E TERRITORIALI
E DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E TERRITORIALI DI DIRITTO PRIVATO

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO ELETTORALE DELLE SEDI PERIFERICHE

per la partecipazione e per lo svolgimento dell'Assemblea Regionale, delle Assemblee Regionali della Sezione ospedaliera e della Sezione socio-sanitaria, dell'Assemblea Regionale AIOP Giovani, ai fini del conferimento delle cariche sociali previste dallo Statuto AIOP.

Approvato dal Consiglio Nazionale il 24 ottobre 2023; in vigore dal 1° gennaio 2024.

Fermo restando che le regole relative alla partecipazione all'Assemblea Regionale, alle Assemblee Regionali della Sezione ospedaliera, della Sezione socio-sanitaria e dell'Assemblea Regionale AIOP Giovani rimangono quelle sancite dagli articoli 7, 11 e 39 del vigente Statuto Sociale, l'articolato che segue offre uno Schema-tipo per lo svolgimento delle Assemblee elettive previste nello Statuto per il rinnovo delle seguenti cariche sociali:

Presidente Regionale, eventuali Vice Presidenti Regionali, componenti del Consiglio Regionale e del Consiglio Generale di nomina regionale, Presidente ed eventuali Vice Presidenti della Sezione Regionale ospedaliera, Presidente ed eventuali Vice Presidenti della Sezione Regionale socio-sanitaria, Presidente ed eventuali Vice Presidenti della Sezione regionale AIOP Giovani.

Ogni richiamo al livello regionale e alle cariche sociali regionali è da intendersi integralmente riferibile anche alle Sedi delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente documento rappresenta uno Schema tipo di Regolamento elettorale, che potrà essere integrato dalle singole Regioni e Province autonome nel rispetto dei principi generali sanciti nello Statuto AIOP.

PARTE I - FASE PRELIMINARE**Art. 1 - Atto di indirizzo regionale**

Nei limiti di quanto previsto dallo Statuto e dei criteri di massima dettati dal Consiglio Nazionale e, successivamente, dal Consiglio Generale, ciascuna Sede periferica può assumere l'assetto organizzativo e definire le modalità di funzionamento più adatte alle caratteristiche della propria Regione o Provincia autonoma, tenendo anche conto del numero di Aziende Sanitarie Locali esistenti e nel rispetto delle disposizioni nazionali, in quanto compatibili.

Il Consiglio Regionale in carica, con Atto di indirizzo (Facsimile Allegato 1), delibera entro il 20 gennaio in merito:

- a) all'assetto organizzativo e alle modalità di funzionamento più adatte alle caratteristiche della propria Regione o Provincia autonoma;
- b) al numero di Vice Presidenti che potranno essere eletti nell'Assemblea Regionale;
- c) all'istituzione al suo interno, ove lo ritenga opportuno, di un Consiglio di Presidenza Regionale, composto secondo quanto previsto dall'articolo 42 dello Statuto AIOP, e ne determina le competenze e i poteri;
- d) alla costituzione della Sezione Regionale ospedaliera e/o della Sezione Regionale socio-sanitaria, con i relativi organi assembleari e direttivi, ove siano presenti entrambe le categorie di Associati, con un numero massimo di tre Vice Presidenti di Sezione;
- e) al numero di componenti il Consiglio Regionale e di componenti il Consiglio Generale della propria Regione (articolo 39, lettera e) e articolo 14 dello Statuto).

In particolare, il numero dei componenti del Consiglio Regionale viene stabilito in proporzione al totale dei posti letto regionali associati nel seguente modo:

- fino a 150 p.l., 1 componente;
 - fino a 300 p.l., 2 componenti;
 - fino a 500 p.l., 3 componenti;
 - fino a 700 p.l., 4 componenti;
 - da 701 a 4.700 p.l., un ulteriore componente ogni 400 p.l.;
 - oltre 4.701 p.l., un ulteriore componente ogni 1.000 p.l.;
- f) all'eventuale attribuzione di ulteriori deleghe territoriali da parte del Consiglio Regionale, tra i propri componenti, su proposta del Presidente Regionale, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera d) dello Statuto Sociale, ove deliberato dall'Assemblea Regionale;
 - g) all'approvazione di un apposito Regolamento elettorale, sulla base del presente Schema-tipo approvato dal Consiglio Nazionale.

L'Atto di indirizzo deve contenere l'indicazione secondo la quale i Presidenti Regionali delle Sezioni, ove costituite, i Vice Presidenti, ove eletti, e il Presidente e Vice Presidente Regionale AIOP Giovani, entrano di diritto nel Consiglio Regionale.

Nell'ipotesi in cui la Sede regionale sia priva di un Consiglio Regionale, l'Atto di indirizzo è adottato dal Presidente Regionale.

Art. 2 - Convocazione e compiti delle Assemblee

Preliminarmente il Presidente Regionale, entro il 30 gennaio, comunica agli Associati, previa delibera del Consiglio Regionale, la data e la sede dell'Assemblea Regionale per il conferimento delle cariche sociali, che non potrà essere successiva al 30 marzo in prima applicazione e, successivamente, al 30 aprile, ai sensi dell'articolo 39, ultimo comma dello Statuto AIOP e li invita a presentare candidature per gli organi sociali, specificando il numero dei Consiglieri Regionali (articolo 39, comma 5, lettera e) dello Statuto) cui la Sede regionale o della Provincia autonoma ha diritto e il numero di componenti regionali del Consiglio Generale (articolo 14 dello Statuto).

La convocazione è inviata a mezzo raccomandata o PEC o tramite un sistema equivalente che abbia il medesimo valore legale.

In sede di prima applicazione, il Presidente Regionale comunica anche la data e la sede delle Assemblee Regionali di Sezione, ove costituite, da tenersi entro la data prevista per l'Assemblea Regionale e invia le relative convocazioni.

Per le elezioni successive, tale compito è assolto dal Presidente Regionale di ciascuna Sezione.

La lettera di convocazione dell'Assemblea Regionale e delle eventuali Assemblee di Sezione, da inviare almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per le rispettive Assemblee, deve contenere la scheda di partecipazione con tutti i dati richiesti agli Associati, ivi compreso il facsimile di delega, da restituire alla Sede regionale entro cinque giorni dallo svolgimento delle Assemblee.

Il Presidente Regionale predispone l'elenco provvisorio degli Associati aventi diritto a partecipare e votare nelle Assemblee Regionali elettive, in regola con il versamento delle quote associative entro la data stabilita dal Consiglio di Presidenza Nazionale, completo dei seguenti dati per ciascun Associato:

- 1) rappresentante legale o rappresentante AIOP che parteciperà all'Assemblea Regionale e all'Assemblea Regionale di ciascuna Sezione (ove costituite);
- 2) voti esercitabili nell'Assemblea Regionale e nelle Assemblee Regionali di Sezione;
- 3) eventuale Gruppo societario di appartenenza della struttura associata.

Ciascuna Assemblea Regionale elegge, in base a quanto previsto dallo Statuto e dall'Atto di indirizzo regionale:

- 1) il Presidente Regionale;
- 2) i componenti del Consiglio Regionale;
- 3) uno o più Vice Presidenti tra i Consiglieri regionali.
- 4) i componenti regionali nel Consiglio Generale.

Ciascuna Assemblea Regionale di Sezione elegge, in base a quanto previsto dallo Statuto e dall'Atto di indirizzo regionale:

- 1) Il Presidente Regionale;
- 2) uno o più Vice Presidenti, come previsto nell'Atto di indirizzo regionale.

Per il funzionamento dell'Assemblea Regionale e delle Assemblee Regionali di Sezione si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'Assemblea Generale (articolo 39, comma 6) e per le Assemblee Nazionali di Sezione.

Art. 3 - Requisiti dei candidati e presentazione delle candidature

Tutti i candidati che intendano proporsi per ricoprire cariche sociali devono dichiarare espressamente la loro adesione al Codice Etico dell'Associazione e, in particolare, alle norme relative all'assunzione di cariche associative.

I candidati non devono versare in situazioni giudiziarie, personali e professionali in contrasto con il Codice Etico e con i valori associativi.

Tutte le candidature devono essere presentate al Presidente Regionale, entro il 1° aprile (entro il 1° marzo in prima applicazione), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata depositata presso la segreteria della Sede regionale o PEC o tramite un sistema equivalente che abbia il medesimo valore legale, compilando una autocertificazione attestante il possesso di requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità, corredata dalla documentazione rispettivamente richiesta a seconda della carica che si intende ricoprire, come di seguito indicato.

Candidati alla carica di Presidente Regionale, di Vice Presidente Regionale e di componente del Consiglio Regionale.

Possono presentare la propria candidatura tutti i legali rappresentanti delle strutture di cui all'articolo 1 dello Statuto, nonché i rappresentanti AIOP delegati stabilmente alla rappresentanza delle strutture associate, in regola con il versamento delle quote associative alla data del 28 febbraio o a quella stabilita dal Consiglio di Presidenza Nazionale. Le candidature alla carica di Presidente Regionale devono essere presentate unitamente a una lista di candidati alla carica di Vice Presidente e di componente del Consiglio Regionale, in un numero non superiore a quello indicato nell'Atto di indirizzo.

L'ordine nel quale sono indicati i nominativi è quello che verrà seguito al momento della proclamazione degli eletti.

I nominativi di coloro che concorrono anche per la carica di Vice Presidente sono indicati espressamente e nelle prime posizioni di ciascuna lista, in un numero non superiore a quello indicato nel citato Atto di indirizzo regionale. Il primo nominativo della lista è quello del candidato Vice Presidente con delega al bilancio.

Le candidature alla carica di Presidente Regionale devono essere corredate dalla seguente documentazione (Allegato 2):

- 1) copia di un documento di identità del candidato alla Presidenza;
- 2) *curriculum vitae* datato e firmato del candidato alla Presidenza;
- 3) lista completa dei nominativi dei candidati alla carica di Vice Presidente Regionale e di componente del Consiglio Regionale;
- 4) copie dei documenti di identità dei candidati alla carica di Vice Presidente Regionale

- e di componente del Consiglio Regionale;
- 5) autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità, sottoscritte da ciascuno dei candidati alla carica di Vice Presidente Regionale e di componente del Consiglio Regionale, complete di dichiarazione attestante la formale accettazione della candidatura (Allegato 3);
 - 6) *curricula* datati e firmati di tutti i candidati alla carica di Vice Presidente Regionale e di componente del Consiglio Regionale.

Non sono ammesse candidature in più di una lista.

Candidati alla carica di componente regionale del Consiglio Generale.

Le candidature alla carica di componente regionale del Consiglio Generale vengono proposte attraverso la presentazione di una o più liste contenenti un numero di nominativi non superiore al numero dei componenti regionali del Consiglio Generale indicato nell'Atto di indirizzo di cui all'articolo 1.

L'ordine nel quale sono indicati i nominativi è quello che verrà seguito al momento della proclamazione degli eletti.

Possono presentare la propria candidatura tutti i legali rappresentanti delle strutture di cui all'articolo 1 dello Statuto, nonché i rappresentanti AIOP delegati stabilmente alla rappresentanza delle strutture associate, in regola con il versamento delle quote associative alla data del 28 febbraio o a quella stabilita dal Consiglio di Presidenza Nazionale, indicando la lista nella quale intendono candidarsi.

Le candidature devono essere corredate dalla documentazione di seguito indicata (Allegato 4):

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) *curriculum vitae* firmato e datato.

La candidatura a componente regionale del Consiglio Generale è cumulabile con quella di componente del Consiglio Regionale.

Non sono ammesse candidature in più di una lista.

Candidati alla carica di Presidente Regionale della Sezione ospedaliera e della Sezione socio-sanitaria.

Possono presentare la propria candidatura tutti i legali rappresentanti delle strutture di cui all'articolo 1 dello Statuto, nonché i rappresentanti Aiop delegati stabilmente alla rappresentanza delle strutture associate che esercitano, rispettivamente, attività sanitaria-ospedaliera e attività socio-sanitaria, in regola con il versamento delle quote associative alla data del 28 febbraio o a quella stabilita dal Consiglio di Presidenza Nazionale. Le candidature alla carica di Presidente Regionale di Sezione devono indicare i nominativi degli eventuali Vice Presidenti di Sezione.

Le candidature devono essere corredate dalla documentazione di seguito indicata (Allegato 5):

- 1) copia di un documento di identità del candidato alla Presidenza Regionale di Sezione;

- 2) *curriculum vitae* datato e firmato del candidato alla Presidenza Regionale di Sezione;
- 3) lista completa dei nominativi dei candidati alla carica di Vice Presidente Regionale di Sezione;
- 4) copie dei documenti di identità dei candidati alla carica di Vice Presidente Regionale di Sezione;
- 5) autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità, sottoscritte da ciascuno dei candidati alla carica di Vice Presidente Regionale di Sezione, complete di dichiarazione attestante la formale accettazione della candidatura (Allegato 6);
- 6) *curricula* datati e firmati di tutti i candidati alla carica di Vice Presidente Regionale di Sezione.

Non sono ammesse candidature in più di una lista.

Art. 4 - Compiti preliminari del Presidente Regionale e regole generali per la partecipazione alle Assemblee

Il Presidente Regionale, una volta ricevute tutte le candidature, avvalendosi di una segreteria tecnica affidata al Direttore o, su sua proposta, ad altra risorsa della Sede regionale, verifica il possesso dei requisiti e, in particolare:

- a) il regolare pagamento delle quote associative;
- b) l'assenza di cause ostative o di incompatibilità previste dallo Statuto e dal Codice Etico;
- c) la dichiarazione di adesione al Codice Etico e ai valori ivi contenuti.

Una volta operata la detta verifica, il Presidente Regionale e i Presidenti Regionali di Sezione:

- a) predispongono un documento nel quale vengono indicate le liste e i candidati alle varie cariche che le Assemblee dovranno conferire e lo trasmettono all'Assemblea Regionale e alle Assemblee Regionali di Sezione almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle stesse;
- b) almeno dieci giorni prima delle relative Assemblee Regionali e di Sezione, predispongono l'elenco definitivo degli aventi diritto a partecipare alle Assemblee stesse e a esprimere il voto, che non potrà essere modificato, salvo che per il conferimento o modifica delle deleghe, che comprendono i seguenti dati per ciascun Associato:
 - 1) rappresentante legale o Rappresentante AIOP che parteciperà all'Assemblea Regionale e alle Assemblee di Sezione;
 - 2) voti esercitabili nell'Assemblea Regionale e nelle Assemblee di Sezione;
 - 3) eventuale Gruppo societario di appartenenza della struttura associata.

In sede di prima applicazione, il Presidente Regionale redige l'elenco dei candidati alle varie cariche e l'elenco degli aventi diritto a partecipare e a votare nelle Assemblee di Sezione.

I medesimi elenchi saranno successivamente trasmessi alla Commissione Verifica Poteri che verrà nominata dall'Assemblea Regionale e dalle Assemblee di Sezione.

Art. 5 - Regole generali per la partecipazione all'Assemblea Regionale e alle Assemblee Regionali di Sezione

Alle Assemblee Regionali e alle Assemblee Regionali di Sezione possono partecipare esclusivamente gli Associati che risultano in regola con il versamento delle quote associative.

L'Associato al quale è stata accordata la possibilità di saldare le quote pregresse mediante un piano di rateizzazione può partecipare solo se in regola con il suddetto piano, come certificato dalla Sede nazionale.

Eventuali variazioni di posti letto delle Associate, conseguenti a provvedimenti della Regione, successive alla data di regolarizzazione dell'acconto delle quote associative annuali, non produrranno effetti fino al 30 giugno.

Ogni Associato può farsi rappresentare fornendo delega scritta.

Il delegato può avere una sola delega, salvo il caso di deleghe conferite da più Associati appartenenti a un unico Gruppo societario.

La possibilità di conferire una pluralità di deleghe a un unico soggetto, dunque, è prevista esclusivamente nel caso di imprese riconducibili a vario titolo a un medesimo Gruppo societario, a condizione che tale circostanza sia stata preventivamente comunicata mediante autocertificazione alla Sede nazionale e da quest'ultima alla Sede regionale.

Il Presidente Regionale svolge il proprio ruolo secondo principi di imparzialità. Qualora lo ritenga opportuno, può chiedere il supporto del Consiglio di Presidenza Nazionale.

Art. 6 - Parte preliminare all'Assemblea Regionale elettiva Aiop Giovani

Preliminarmente, il Presidente Regionale AIOP Giovani comunica agli Associati AIOP Giovani, entro il 30 gennaio, la data dell'Assemblea Regionale elettiva della Sezione per l'elezione del Presidente Regionale AIOP Giovani e dell'eventuale Vice Presidente Regionale AIOP Giovani.

L'avviso di convocazione viene trasmesso almeno dieci giorni liberi prima della data di svolgimento dell'Assemblea Regionale AIOP Giovani a mezzo raccomandata o PEC o tramite un sistema equivalente che abbia il medesimo valore legale.

L'Assemblea Regionale AIOP Giovani per il rinnovo delle cariche sociali è convocata entro il 30 aprile - in sede di prima applicazione entro il 30 marzo - e in ogni caso prima della data nella quale si terrà il Consiglio Nazionale elettivo AIOP Giovani.

Possono presentare la propria candidatura alla Presidenza Regionale AIOP Giovani tutti i legali rappresentanti o proprietari (Soci) delle strutture di cui all'articolo 1 dello Statuto, in regola con il versamento delle quote associative alla data del 28 febbraio o a quella stabilita dal Consiglio di Presidenza o i rispettivi parenti entro il secondo grado, con età compresa tra i 18 e i 40 anni, che abbiano aderito alla Sezione AIOP Giovani.

Le candidature alla carica di Presidente Regionale AIOP Giovani, accompagnate dall'indicazione del nominativo dell'eventuale candidato alla carica di Vice Presidente devono essere presentate entro il 1° aprile (entro il 1° marzo in prima applicazione) al Presidente Regionale AIOP Giovani, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata depositata presso la segreteria della Sede regionale o PEC o tramite un

sistema equivalente che abbia il medesimo valore legale, compilando una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, corredata dalla seguente documentazione (Allegato 7):

- 1) copia di un documento di identità del candidato alla Presidenza Regionale AIOP Giovani;
- 2) *curriculum vitae* datato e firmato del candidato alla Presidenza Regionale AIOP Giovani;
- 3) indicazione del nominativo del candidato alla carica di Vice Presidente Regionale AIOP Giovani;
- 4) copia del documento di identità del candidato alla carica di Vice Presidente Regionale AIOP Giovani;
- 5) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità, sottoscritta dal candidato alla carica di Vice Presidente Regionale AIOP Giovani, completa di dichiarazione attestante la formale accettazione della candidatura (Allegato 8);
- 6) *curriculum* datato e firmato del candidato alla carica di Vice Presidente Regionale AIOP Giovani.

Non sono ammesse candidature in più di una lista.

Una volta ricevute le candidature, il Presidente Regionale Aiop Giovani verifica:

- a) il regolare pagamento delle quote associative;
- b) l'assenza di cause ostative o di incompatibilità previste dallo Statuto e dal Codice Etico;
- c) la dichiarazione di adesione al Codice Etico e ai valori ivi contenuti.

Il Presidente Regionale AIOP Giovani, con il supporto della Sede regionale, se esistente, ovvero, ove fosse necessario, della Sede nazionale, entro dieci giorni prima dell'Assemblea Regionale AIOP Giovani, predispone l'elenco dei Soci AIOP Giovani aventi diritto di voto, secondo il principio capitaro contenuto nell'articolo 35 dello Statuto, per il quale ogni Struttura/Istituzione, rappresentata anche da più Associati AIOP Giovani, ha diritto a un solo voto.

Entro il medesimo termine, il Presidente Regionale AIOP Giovani predispone e trasmette l'elenco delle candidature e delle relative liste all'Assemblea Regionale AIOP Giovani.

PARTE II - FASE ASSEMBLEARE

Art. 7 - Accreditamento dei partecipanti

Ogni rappresentante legale/rappresentante AIOP, avente diritto di voto e inserito nell'elenco predisposto dal Presidente Regionale, deve accreditarsi presso la Segreteria dell'Assemblea.

In caso di votazione in modalità elettronica, si procede alla verifica degli accessi individuali con le credenziali sulla piattaforma dedicata; in caso di votazione in modalità tradizionale, l'Associato riceve apposite schede elettorali.

Le votazioni per il conferimento delle cariche sociali si effettuano a scrutinio segreto, anche nell'ipotesi di un unico candidato o di un'unica lista. Pertanto, devono essere previsti tutti gli accorgimenti che garantiscano la non riconoscibilità del voto.

Art. 8 - Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, della Commissione Verifica Poteri e degli Scrutatori

Accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, il Presidente Regionale dichiara l'Assemblea validamente costituita e apre i lavori.

In sede di prima applicazione, le Assemblee di Sezione sono aperte dal Presidente Regionale.

L'Assemblea, compatibilmente con la sua composizione, elegge una Commissione di Verifica dei Poteri (CVP), un Presidente dell'Assemblea e un Segretario, nonché due Scrutatori per la costituzione del Seggio elettorale, scelti fra tutti gli Associati e tra i collaboratori della Sede Regionale.

Art. 9 - Dibattito e apertura del seggio elettorale

Una volta costituita l'Assemblea, il Presidente invita i candidati alla Presidenza ad esporre i rispettivi programmi e subito dopo dichiara aperta la discussione, nel corso della quale ogni partecipante ha diritto di prendere la parola e di formulare proposte o mozioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I tempi per gli interventi inerenti alle espressioni di voto di ciascun partecipante, con esclusione di quelli concessi ai candidati, non possono essere, di norma, superiori ai dieci minuti.

Esauriti tutti gli interventi e le varie eventuali mozioni, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione e apre il seggio elettorale per le votazioni delle cariche associative.

Art. 10 - Operazioni di voto

La votazione avviene su schede elettorali (anche digitali, in caso di voto elettronico) comprendenti:

- 1) per l'elezione del Presidente Regionale, il nome del candidato alla Presidenza Regionale e la relativa lista di candidati alla Vice Presidenza Regionale e alla carica di componente del Consiglio Regionale;

- 2) per l'elezione dei componenti regionali del Consiglio Generale, la lista di candidati alla carica di componente regionale del Consiglio Generale;
- 3) nelle relative Assemblee Regionali di Sezione, per l'elezione dei Presidenti Regionali di Sezione, il nome del candidato alla Presidenza Regionale di ciascuna Sezione e la relativa lista di candidati alla Vice Presidenza di Sezione.

Ciascun Associato può esprimere sulla scheda elettorale:

- 1) una sola preferenza alla lista per l'elezione del Presidente Regionale, con il relativo elenco di Vice Presidenti Regionali e di componenti del Consiglio Regionale;
- 2) una sola preferenza alla lista di candidati alla carica di componente regionale del Consiglio Generale;
- 3) nelle relative Assemblee regionali di Sezione, una sola preferenza alla lista per l'elezione dei Presidenti di Sezione, con il relativo elenco di Vice Presidenti di Sezione.

Qualora il numero delle preferenze espresse fosse superiore la scheda in questione è nulla.

Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche. Il Presidente dell'Assemblea dirime insindacabilmente eventuali contestazioni riguardanti le operazioni di voto.

Art. 11 - Chiusura del seggio

Alla chiusura del seggio, si provvede immediatamente:

- a) allo spoglio dei voti, anche in forma elettronica;
- b) alla compilazione del relativo verbale;
- c) all'invio del suddetto verbale al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea cura la trasmissione alla Sede regionale dell'Associazione dei plichi contenenti le schede votate e scrutinate, distinguendo quelle regolari da quelle annullate o contestate, che saranno custodite per un massimo di novanta giorni.

Art. 12 - Proclamazione degli eletti

Ultimate le votazioni e data lettura del verbale del seggio elettorale, il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati.

Per la votazione dei candidati alla Presidenza Regionale, alla Vice Presidenza Regionale e alla carica di componente del Consiglio Regionale, in caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti:

- 1) il candidato alla Presidenza unitamente a tutti i candidati alla carica di componenti del Consiglio Regionale e di Vice Presidente indicati nella lista, secondo le indicazioni numeriche contenute nell'Atto di indirizzo.

Nel caso di presentazione di più liste, risulteranno eletti:

- 1) il candidato alla Presidenza Regionale che abbia raggiunto il maggior numero dei voti;
- 2) i candidati alla carica di Vice Presidenti Regionali, appartenenti alla lista del Presidente e alle altre liste che abbiano superato il 30% dei voti assembleari, in numero

proporzionale ai voti raccolti da ciascuna lista, seguendo l'ordine nel quale sono indicati i relativi nominativi, in un numero non superiore a quello indicato nell'Atto di indirizzo;

- 3) i candidati alla carica di componenti del Consiglio Regionale, appartenenti alla lista del Presidente e alle altre liste che abbiano superato il 30% dei voti assembleari, in numero proporzionale ai voti raccolti da ciascuna lista, seguendo l'ordine nel quale sono indicati i relativi nominativi, in un numero non superiore a quello indicato nell'Atto di indirizzo.

I candidati alla Presidenza delle liste che pur avendo superato il 30% dei voti assembleari non abbiano riportato il maggior numero di voti, concorrono alla carica di Vice Presidente Regionale e di componente del Consiglio Regionale e i relativi nominativi vengono inseriti nella prima posizione delle rispettive liste.

Per quanto concerne l'elezione dei componenti regionali del Consiglio Generale Nazionale:

- 1) in caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti tutti i candidati presenti nella lista, in un numero non superiore a quello indicato nell'Atto di indirizzo;
- 2) nel caso di presentazione di più liste, risulteranno eletti i candidati appartenenti alle sole liste che abbiano superato il 30% dei voti assembleari, in numero proporzionale ai voti raccolti da ciascuna lista, seguendo l'ordine nel quale sono elencati i relativi nominativi, in un numero non superiore a quello indicato nell'Atto di indirizzo.

Per quanto concerne l'elezione del Presidente Regionale di Sezione e dei relativi Vice Presidenti, risulterà eletto il candidato alla Presidenza di Sezione che abbia riportato il maggior numero di voti unitamente ai candidati alla Vice Presidenza appartenenti alla propria lista, in un numero non superiore a quello indicato nell'Atto di indirizzo.

Art. 13 - Accettazione della carica e incompatibilità successive all'elezione

Entro novanta giorni dall'elezione, il candidato eletto deve formalmente accettare la carica e contestualmente sottoscrivere un'autocertificazione che attesti l'assenza di altre cariche sociali o cariche/incarichi politici che determinino una incompatibilità prevista dallo Statuto o dal Codice Etico.

Entro il medesimo termine, qualora si determini una incompatibilità fra due cariche detenute dallo stesso soggetto, l'interessato è tenuto ad esercitare il diritto di opzione.

Fino alla data nella quale viene esercitato il diritto di opzione, il candidato eletto mantiene la carica precedentemente detenuta.

Gli organi esistenti al momento dell'elezione rimangono in carica fino all'assunzione del mandato da parte dei nuovi eletti.

Art. 14 - Comunicazione dei risultati agli Associati

Entro il settimo giorno successivo allo svolgimento delle elezioni, il Presidente Regionale uscente provvede alla comunicazione dei risultati a tutti gli Associati della Regione e alla Sede nazionale allegando il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 15 - Operazioni di voto nell'Assemblea Regionale elettiva AIOP Giovani

La costituzione dell'Assemblea Regionale elettiva AIOP Giovani segue le procedure già descritte negli articoli 8 e 9, per quanto compatibili.

La votazione avviene su scheda unica comprendente il nome del candidato Presidente e del candidato Vice Presidente.

Alla chiusura del seggio si procede immediatamente al conteggio dei voti.

Viene eletto il candidato Presidente AIOP Giovani che ha riportato il maggior numero dei voti, assieme ai Vice Presidenti che fanno parte della sua lista.

Il Presidente Regionale AIOP Giovani uscente comunica i risultati delle elezioni a tutti gli Associati regionali e agli Associati AIOP Giovani entro il settimo giorno successivo allo svolgimento delle elezioni.

Il verbale dell'Assemblea Regionale AIOP Giovani viene immediatamente trasmesso alla Sede nazionale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si procede in analogia con quanto normato nel presente Schema-tipo di Regolamento per l'elezione degli altri organi associativi, per quanto compatibile.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio Regionale

Il Presidente Regionale eletto, entro quindici giorni dall'assunzione della carica, convoca la prima riunione del Consiglio Regionale.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio Regionale in carica, viene immediatamente comunicato agli Associati.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2024.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si intendono ivi richiamate le norme del vigente Statuto Associativo.

Le norme di cui agli articoli dal 7 al 10 e dal 12 al 14, riferite alle Assemblee Regionali, devono intendersi applicabili anche per le Assemblee Regionali di Sezione, per quanto compatibili.

Allegato 1

FACSIMILE ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE

Allegato 2

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE REGIONALE AIOP

Allegato 3

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE AIOP (E DI VICE PRESIDENTE REGIONALE AIOP)

Allegato 4

CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE REGIONALE DEL CONSIGLIO GENERALE AIOP

Allegato 5

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA SEZIONE OSPEDALIERA [SOCIO-SANITARIA] AIOP

Allegato 6

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE OSPEDALIERA [SOCIO-SANITARIA] AIOP

Allegato 7

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE REGIONALE AIOP GIOVANI

Allegato 8

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE REGIONALE AIOP GIOVANI



Gli allegati sono disponibili in formato word al seguente indirizzo:

www.aiop.it/modulicandidature



**CRONOPROGRAMMA
DINAMICA ELETTIVA IN PRIMA APPLICAZIONE
(1° GENNAIO 2024) – ART. 46 STATUTO**

Entro il 20 gennaio 2024	I Consigli Regionali approvano i propri Atti di indirizzo Regionali.	Art.1 Schema-tipo.
Entro il 30 gennaio 2024	I Presidenti Regionali e il Presidente Regionale AIOP Giovani comunicano le date delle Assemblee Regionali e invitano alla presentazione delle candidature.	Artt. 2 e 6 Schema-tipo.
Entro il 28 febbraio 2024	Versamento dell'acconto della quota associativa, salvo differimento stabilito dal Consiglio di Presidenza.	Art. 27 Statuto; Art. 1 Regolamento elettorale.
Entro il 1° marzo 2024	Presentazione di tutte le candidature alle cariche regionali (anche AIOP Giovani).	Artt. 3 e 6 Schema-tipo.
Almeno 10 giorni liberi prima dello svolgimento delle Assemblee Regionali	Il Presidente Regionale e il Presidente Regionale AIOP Giovani convocano le rispettive Assemblee Regionali (anche di Sezione).	Artt. 35, 39 e 46 Statuto; artt. 2 e 6 Schema-tipo.
Entro 10 giorni prima della data delle Assemblee regionali	Il Presidente Regionale e il Presidente Regionale AIOP Giovani predispongono l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Il Presidente Regionale e il Presidente Regionale AIOP Giovani predispongono gli elenchi dei candidati e li inviano, rispettivamente, all'Assemblea Regionale e all'Assemblea Regionale AIOP Giovani.	Artt. 4 e 6 Schema-tipo.

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO ELETTORALE DELLE SEDI PERIFERICHE

<p>Entro 5 giorni prima della data delle Assemblee regionali</p>	<p>Gli Associati trasmettono alla Sede Regionale le schede di partecipazione complete di eventuali deleghe.</p>	<p>Art. 2 Schema-tipo.</p>
<p>Entro il 30 marzo 2024</p>	<p>Svolgimento Assemblee Regionali (anche di Sezione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delibere bilancio c); - Elegge il Presidente b); - Elegge eventuali Vice Presidenti f) - Elegge i componenti al Consiglio Generale d); - Elegge i componenti del Consiglio Regionale e); <p>Assemblee regionali AIOP Giovani (Elezione Presidente, art. 35)</p>	<p>Artt. 35, 39, 46 Statuto; artt. 2 e 6 Schema-tipo.</p>
<p>Entro il 7° giorno successivo alle elezioni</p>	<p>Il Presidente Regionale uscente comunica i risultati delle elezioni a tutti gli Associati della Regione e alla Sede nazionale, allegando il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea.</p>	<p>Art. 14 Schema-tipo.</p>
<p>Entro 90 giorni dopo l'Assemblea</p>	<p>Il candidato eletto deve formalmente accettare la carica e contestualmente sottoscrivere un'autocertificazione che attesti l'assenza di altre cariche sociali o cariche/incarichi politici che determinino una incompatibilità prevista dallo Statuto o dal Codice Etico.</p> <p>Entro il medesimo termine, qualora si verifichi una incompatibilità fra due cariche detenute dallo stesso soggetto, l'interessato è tenuto ad esercitare il diritto di opzione.</p>	<p>Art. 13 Schema-tipo.</p>
<p>Entro 15 giorni successivi all'assunzione della carica</p>	<p>Il Presidente convoca il Consiglio Regionale e l'eventuale Consiglio di Presidenza Regionale per l'insediamento.</p>	<p>Art. 16 Schema-tipo.</p>

CRONOPROGRAMMA DINAMICA ELETTIVA A REGIME

Entro il 20 gennaio	I Consigli Regionali approvano i propri Atti di indirizzo regionali.	Art. 1 Schema-tipo.
Entro il 30 gennaio	I Presidenti Regionali, i Presidenti Regionali di Sezione e il Presidente Regionale AIOP Giovani comunicano le date delle Assemblee Regionali e invitano alla presentazione delle candidature.	Artt. 2 e 6 Schema-tipo.
Entro il 28 febbraio	Versamento dell'acconto della quota associativa, salvo differimento stabilito dal Consiglio di Presidenza.	Art. 27 Statuto.
Entro il 1° aprile	Presentazione di tutte le candidature alle cariche regionali (anche AIOP Giovani).	Artt. 3 e 6 Schema-tipo.
Almeno 10 giorni liberi prima dello svolgimento delle Assemblee Regionali	Il Presidente Regionale, i Presidenti Regionali di Sezione e il Presidente Regionale Aiop Giovani convocano le rispettive Assemblee Regionali.	Artt. 35, 39 e 46 Statuto; artt. 2 e 6 Schema-tipo.
Entro 10 giorni prima della data delle Assemblee Regionali	Il Presidente Regionale, i Presidenti Regionali di Sezione e il Presidente Regionale AIOP Giovani predispongono l'elenco degli Associati aventi diritto di voto. Il Presidente Regionale, i Presidenti Regionali di Sezione e il Presidente Regionale AIOP Giovani predispongono gli elenchi dei candidati e li inviano alle rispettive Assemblee.	Artt. 4 e 6 Schema-tipo.

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO ELETTORALE DELLE SEDI PERIFERICHE

<p>Entro 5 giorni prima della data delle Assemblee regionali</p>	<p>Gli Associati trasmettono alla Sede regionale le Scheda di partecipazione complete di eventuali deleghe.</p>	<p>Art. 2 Schema-tipo.</p>
<p>Entro il 30 aprile</p>	<p>Svolgimento Assemblee Regionali (anche di Sezione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delibere bilancio c); - Elegge il Presidente b); - Elegge eventuali Vice Presidenti f) - Elegge i componenti al Consiglio Generale d); - Elegge i componenti del Consiglio Regionale e); <p>Svolgimento Assemblea Regionale AIOP Giovani (Elezione Presidente, art. 35)</p>	<p>Artt. 35, 39 Statuto; artt. 2 e 6 Schema-tipo.</p>
<p>Entro il 7° giorno successivo alle elezioni</p>	<p>Il Presidente Regionale uscente comunica i risultati delle elezioni a tutti gli Associati della Regione e alla Sede nazionale, allegando il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea.</p>	<p>Art. 14 Schema-tipo.</p>
<p>Entro 90 giorni dopo l'Assemblea</p>	<p>Il candidato eletto deve formalmente accettare la carica e contestualmente sottoscrivere un'autocertificazione che attesti l'assenza di altre cariche sociali o cariche/incarichi politici che determinino una incompatibilità prevista dallo Statuto o dal Codice Etico.</p> <p>Entro il medesimo termine, qualora si verifichi una incompatibilità fra due cariche detenute dallo stesso soggetto, l'interessato è tenuto ad esercitare il diritto di opzione.</p>	<p>Art. 13 Schema-tipo.</p>
<p>Entro 15 giorni successivi all'assunzione della carica</p>	<p>Il Presidente Regionale convoca il Consiglio Regionale e l'eventuale Consiglio di Presidenza Regionale per l'insediamento.</p>	<p>Art. 16 Schema-tipo.</p>



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE E TERRITORIALI
E DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E TERRITORIALI DI DIRITTO PRIVATO

Via Lucrezio Caro, 67
Roma - tel. +39 06 3215653
www.aiop.it